

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 16 AGOSTO 2011

N. 127



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 luglio 2011, n. 1696

Adesione allo strumento finanziario comunitario a sostegno di progetti ambientali e di conservazione della natura: LIFE +.

Pag. 24014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 luglio 2011, n. 1697

EDIPOWER SpA - Centrale termoelettrica di Brindisi. Espressione del parere nell'ambito del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale ai sensi del D.Lgs. 59/05 e smi..

Pag. 24019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 luglio 2011, n. 1698

Centrale termoelettrica Enel “Federico II” - Brindisi. Espressione del parere nell'ambito del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale ai sensi del D.Lgs. 59/05 e smi.

Pag. 24022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 luglio 2011, n. 1701

Modifica costituzione commissione tecnica per la definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici del modello organizzativo “Day Service” (DGR n.35 del 27.01.2009 e smi)

Pag. 24025

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 luglio 2011, n. 1702

Approvazione Protocollo d'intesa tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per favorire iniziative e progetti di qualità atti a rendere sistematica l'attività di promozione dell'educazione alla salute nelle scuole attraverso un modello di governance interistituzionale.

Pag. 24027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 luglio 2011, n. 1706

Accordo di Programma per l'area della Murgia nel settore del mobile imbottito. Definizione quale

area interessata da complesse situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale ai sensi dell'art. 2 legge n. 99 del 2009.

Pag. 24039

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 luglio 2011, n. 1708

“Bollenti Spiriti”. Programma di Intervento 2011. Adesione Progetto OLE - Otranto Legality Experience - edizione 2011.

Pag. 24042

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 luglio 2011, n. 1709

DGR. n. 56 del 21 gennaio 2011. Registro regionale delle Associazioni di Immigrati di cui alla L. R. n.32/2009. Annullamento del termine di presentazione delle domande di iscrizione.

Pag. 24049

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 luglio 2011, n. 1710

Avvio del procedimento di rettifica del vincolo paesaggistico istituito con D.M. del 09/07/1990 e s.m. “immobile denominato “villa Lippolis” sito in corso Alcide de Gasperi 342/A.

Pag. 24050

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 luglio 2011, n. 1711

Comune di Galatone (LE) - Lavori di adeguamento e ammodernamento del tronco compreso tra Nardò e Galatone, ex SS 174. Rilascio parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di Galatone (LE)

Pag. 24061

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 luglio 2011, n. 1712

Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (d.lgs 152/2006. Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo). Modifica.

Pag. 24065

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 luglio 2011, n. 1713

Criteri localizzativi per alcune tipologie di impianti di recupero di rifiuti speciali.

Pag. 24069

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. 1696

Adesione allo strumento finanziario comunitario a sostegno di progetti ambientali e di conservazione della natura: LIFE +.

L'Assessore alla qualità dell'Ambiente, Lorenzo Nicastro, di concerto con l'Assessore alle Risorse Agroalimentari Dario Stefàno, e con l'Assessore alla Qualità del Territorio Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria effettuata Servizio Ecologia, riferisce:

LIFE + è il nuovo strumento finanziario dell'Unione Europea per il sostegno a progetti ambientali e di conservazione della natura l'ambiente.

Gli obiettivi generali di LIFE + sono:

- Contribuire all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica e della normativa comunitaria in materia di ambiente e di sviluppo rurale;
- Attuare, aggiornare e sviluppare la politica e la legislazione ambientale comunitaria;
- Integrare l'ambiente nelle altre politiche contribuendo in tal modo allo sviluppo sostenibile;
- Supportare il 6° programma di azione per l'Ambiente e le strategie tematiche;
- Finanziare misure e progetti con valore aggiunto europeo negli stati membri;
- Contribuire allo sviluppo sostenibile delle aree rurali;

LIFE + consta di tre componenti e la proposta di progetto deve ricadere in una sola delle 3 componenti:

- LIFE + Natura e biodiversità
- LIFE + Politica ambientale e Governance
- LIFE + Informazione e Comunicazione

LIFE + è un fondo gestito dalla commissione europea in modo diretto (U.E. beneficiario) e pre-

vede il co-finanziamento a progetti presentati da persone giuridiche pubbliche o private attraverso bandi annuali. LIFE+ è aperto a organismi, soggetti e istituzioni pubblici e/o privati registrati nei 27 Paesi dell'Unione europea. Le proposte di progetto possono essere sottoposte da un unico beneficiario o da un partenariato che comprende un beneficiario incaricato del coordinamento e uno o più beneficiari associati, che possono essere nazionali o transnazionali e devono contribuire finanziariamente al progetto.

La Call for Proposal 2011 (invito a presentare proposte) è stata pubblicata su G.U.U.E. il 26 Febbraio 2011 e la scadenza per la presentazione di progetti è fissata per il 18 Luglio 2011.

La dotazione finanziaria totale per il 2011 è pari a 267.431.506 milioni di euro e lo stanziamento finanziario per l'Italia per il 2011 è pari a 23.509.232 euro;

La prima data utile per l'inizio dei progetti è fissata per il 1° giugno 2012;

Il LIFE+ prevede che la somma dei contributi di ciascun ente pubblico che partecipi in qualità di beneficiario al progetto deve superare almeno del 2% la somma dei costi salariali dei dipendenti pubblici assegnati al progetto.

In particolare la componente LIFE+ Informazione e Comunicazione ha come obiettivo principale: quello di assicurare la diffusione delle informazioni e sensibilizzare alle tematiche ambientali, fornire un sostegno alle misure di accompagnamento, come azioni e campagne di informazione e comunicazione, conferenze e formazione. La percentuale massima del sostegno finanziario per il Life Informazione e comunicazione è del 50% delle spese ammissibili.

CONSIDERATO CHE

- La Regione Puglia, Assessorato all'Ecologia, ha predisposto all'interno del Piano Triennale per l'Ambiente, la linea 2H avente come oggetto il "Supporto alla partecipazione di progetti comunitari";
- Diversi soggetti hanno chiesto alla Regione Puglia l'adesione tra i partners dei progetti di seguito elencati;
- In data 8 luglio 2011 si è tenuta una riunione tecnica tra i soggetti suddetti e la Regione Puglia, al fine di verificare l'esistenza delle condizioni per la partecipazione della Regione ai progetti proposti

PRESO ATTO delle richieste avanzate dagli enti, elencate e brevemente descritte qui di seguito:

- 1) La Federazione Nazionale Coldiretti ha chiesto l'adesione della Regione Puglia tra i partner di un progetto dal titolo: "NaturAgri"

Gli Obiettivi di Progetto sono:

agevolare la massima sinergia tra i soggetti coinvolti nella conservazione e valorizzazione della biodiversità;

aumentare la consapevolezza del ruolo positivo svolto dall'agricoltura per la conservazione della biodiversità;

diffondere buone pratiche tra gli agricoltori che hanno terreni all'interno del perimetro dei siti Natura 2000;

favorire lo sviluppo di accordi agro-ambientali di area vasta per una gestione più efficiente ed efficace delle risorse che la PAC potrà assegnare per l'attuazione della Strategia europea e nazionale per la biodiversità;

informare i consumatori sul ruolo che l'agricoltura svolge per la tutela dei beni comuni come la biodiversità ed il paesaggio, favorendo le relazioni tra agricoltori e consumatori attraverso la promozione delle filiere corte e della vendita diretta;

coinvolgere il mondo della scuola per una sensibilizzazione delle famiglie attraverso un coinvolgimento attivo dei bambini e delle bambine in percorsi educativi sul tema agricoltura e biodiversità.

Il Beneficiario coordinatore è la Federazione Nazionale Coldiretti, Beneficiari Associati sono: WWF Italia, Ager (soggetto tecnico di Coldiretti), WWF Ricerche e Progetti (soggetto tecnico WWF Italia), Regione Marche per Convegno nazionale su accordi agro ambientali, Fondazione Campagna Amica;

Il progetto, della durata di 3 anni, ha un budget totale stimato di € 2.000.000,00, con quota di cofinanziamento UE pari a € 1.000.000 e quota di cofinanziamento beneficiari pari a € 400.000,00

Il costo stimato per le attività della Regione Puglia è pari a € 60.000,00

- 2) La facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Bari ha chiesto l'adesione della Regione

Puglia tra i partner di un progetto dal titolo INTOTHEWILD (INformation on Traditions Of The Edible WILD herbs). Obiettivo del progetto è quello di recuperare e valorizzare alcune specie erbacee spontanee eduli, attraverso la diffusione delle conoscenze e di tecniche di domesticazione già definite e acquisite, nella consapevolezza che migliorando la conoscenza e la consapevolezza del patrimonio a disposizione aumenti la possibilità di recupero/riutilizzo delle suddette specie.

Partner del progetto sono: Università degli Studi di Bari, Facoltà di Agraria, Dipartimento di Scienze agroambientali e territoriali, in qualità di coordinatore beneficiario e ECO-logica srl, società di ingegneria, consulenza e servizi ambientali di Bari, Regione Puglia, Casa editrice Edizioni Ambiente di Milano in qualità di beneficiari associati.

Il progetto, della durata di 3 anni, ha un budget totale previsto di € 1.502.718,00, con quota di cofinanziamento UE pari a € 745.264,00 e quota di cofinanziamento beneficiari pari a € 757.454,00.

Il costo stimato per le attività della Regione Puglia è pari a € 226.038,00 di cui la Commissione Europea cofinanzia € 112.793,00.

Qualora il progetto risultasse ammissibile al finanziamento comunitario, l'impegno di spesa che la Regione Puglia dovrà sostenere sarà pari a € 113.245,00 di cui € 80.750,00 relativo ai costi figurativi da esporre in rendicontazione riferito al personale dipendente interno che si intende impegnare nelle attività di progetto, (senza ulteriori oneri a carico dell'amministrazione regionale) e i restanti € 32.495,00 da destinare a spese generali, viaggi e assistenza esterna previste dalle azioni di progetto, da rendicontare su attività in essere della Regione Puglia. Le spese a carico dell'Amministrazione regionale sono pari al 2% dei costi figurativi riferiti in rendicontazione al personale dipendente interno, corrispondenti a € 1.650,00 già compresi nella quota destinata a spese generali, viaggi e assistenza esterna.

- 3) Il Comune di Gravina in Puglia ha chiesto l'adesione della Regione Puglia tra i partner di un progetto dal titolo: "Un falco per Amico".

Gli Obiettivi di Progetto sono la realizzazione di un'azione integrata di tutela e rafforzamento delle colonie riproduttive di Falco Naumanni presenti nelle aree partner dei Comuni di Gravina in Puglia e di Altamura attraverso azioni relative

- a) alla conservazione diretta,
- b) alla sensibilizzazione della cittadinanza,
- c) all'applicazione rafforzata della normativa locale, regionale e nazionale nonché
- d) alla costituzione di un gruppo di lavoro nazionale che favorisca il trasferimento delle buone pratiche fra attori nazionali e internazionali (Piano d'azione nazionale per la tutela del Falco Naumanni).

Il Beneficiario coordinatore è Comune di Gravina in Puglia, Beneficiari Associati sono: Comune di Altamura Regione Puglia Provincia di Bari Parco Nazionale dell'Alta Murgia Il progetto, della durata di 4 anni, ha un budget totale stimato di € 2,033,234euro, con quota di cofinanziamento UE pari a € 1,495,910 euro Il costo stimato per le attività nella Regione Puglia è pari a € 10.000,00

- 4) L'Acquedotto Pugliese ha chiesto l'adesione della Regione Puglia tra i partner di un progetto dal titolo: G.A.A.P. Governance Ambientale per un'Acqua Pubblica a Pulita

Gli Obiettivi di Progetto sono definire modelli di gestione pubblica funzionali alla Qualità Ambientale di Sistemi idrici Integrati e del Ciclo dell'Acqua"

Il progetto, della durata di 3 anni, ha un budget totale previsto di € 1.500.000, con quota di cofinanziamento UE pari a 750.000 e quota di cofinanziamento beneficiari pari a € 750.000

Il costo stimato per le attività della Regione è pari a € € 75.000,00

- 5) Di.S.Te.B.A. -Università del Salento ha chiesto l'adesione della Regione Puglia tra i partner di un progetto dal titolo: "Creation of a monitoring system of European coastal lagoons"
- Obiettivo del progetto è quello di supportare l'implementazione della politica Europea sulla Biodiversità e le strategie per il raggiungimento del target 2020, producendo un protocollo per la gestione e la conservazione delle lagune costiere

in Europa e del patrimonio di biodiversità che da esse dipende.

Partner del progetto sono: l'Università del Salento, Dipartimento di Scienze e tecnologie Biologiche ed Ambientali, in qualità di coordinatore beneficiario, e Regione Puglia CORILA (Consorzio Ricerche Laguna) Regione Veneto Murcia University Murcia Region Miguel Hernández UniversityValencia Region Estación Biológica Doñana, CSICAndalucia Region Danube Delta Natural Reserve Authority Comunità Ambiente in qualità di beneficiari associati. Il progetto, della durata di 3 anni, ha un budget totale previsto di € 2.415.000,00 con quota di cofinanziamento UE pari a 75% e quota di cofinanziamento beneficiari pari a € 603.740,00.

Il costo stimato per le attività della Regione Puglia è pari a € 60.000,00.

- 6) DIBCA - Università di Bari ha chiesto l'adesione della Regione Puglia tra i partner di un progetto dal titolo: Watch project (Wasps and Figs: threats and conservation from habitat in the apulia region. In tale progetto nulla di contributo è richiesto, ma esclusivamente supporto.
- 7) il consorzio per la bonifica della capitanata ha chiesto l'adesione della Regione Puglia tra i partner di un progetto dal titolo: GLOBO/E-CYANO Emergency management of CYANO-bacteria blooms in multiple use reservoirs. An integrated approach (E-CYANO)
GLOBO -Gestione Integrata del Lago di Occhito e del suo Bacino Imbrifero
Il Progetto mira ad individuare le dinamiche che determinano nel lago di Occhito le fioriture di Planktothrix rubescens, una specie di cianobatterio potenzialmente tossico, per definire i possibili criteri di gestione dell'invaso e del bacino imbrifero in funzione degli utilizzi della risorsa sia per gli usi potabili sia irrigui nel contesto più generale di tutela ambientale dell'intero bacino idrografico.
Partner di progetto sono:
Consorzio per la Bonifica della Capitanata (coordinatore beneficiario)
Provincia di Foggia (beneficiario associato)
ARPA Molise (beneficiario associato)
IRSA - CNR (beneficiario associato)
Università di Foggia (beneficiario associato)

Acquedotto Pugliese (beneficiario associato)
Centro Studi Naturalistici (beneficiario associato)

Il progetto, della durata di 4 anni, ha un budget totale previsto di € 3.068.568 con quota di cofinanziamento UE pari a 1.534.284 e quota di cofinanziamento beneficiari pari a € 766.500.

Il costo stimato per le attività della Regione Puglia è pari a € 60.000,00.

- 8) Il Centro Studi Naturalistici Onlus ha chiesto l'adesione della Regione Puglia tra i partner di un progetto dal titolo: Azioni urgenti di conservazione dell'ultima popolazione peninsulare Italiana di *Tetrax tetrax* nella ZPS Promontorio del Gargano/Zone umide del Golfo di Manfredonia/Murgia Alta.

Obiettivo principale del progetto è di ricostituire una popolazione vitale della specie in Puglia anche attraverso incrementare l'estensione di alcuni habitat d'interesse comunitario idonei per la riproduzione e il foraggiamento della Gallina prataiola in Puglia.

Inoltre, il progetto porta con sé tutta una serie di interventi di ripristino e recupero ambientali utili non solo alla Gallina prataiola ma anche a numerose altre specie legate agli ecosistemi steppici e parasteppici (*Occhione* *Burhinus oedicnemus*, *Calandra* *Melanocorypha calandra*, *Averla cenerina* *Lanius minor*, ecc.).

Il progetto, della durata di 6 anni, ha un budget totale stimato di € 2.690.000,00, con quota di cofinanziamento UE pari a € 2.152.000,00, e quota di cofinanziamento beneficiari pari a € 538.000,00

Il costo stimato per le attività nella Regione Puglia è pari a € 10.000,00

- 9) Il Comune di Otranto ha chiesto l'adesione della Regione Puglia tra i partner di un progetto dal titolo: "South Adriatic WetLand PROtection"

La proposta progettuale mira principalmente a salvaguardare alcuni habitat costieri e specie animali prioritari nelle aree SIC IT9150011 "Alimini" e IT9150032 "Le Cesine". Tali interventi si prefiggono l'obiettivo di migliorare la funzionalità ecologica dei due siti e in alcuni casi (protezione del Lago Fontanelle) a ridurre la pressione antropica che minaccia tali aree ad elevato valore naturalistico.

I partner interessati dal progetto sono:

Comune di Otranto

Università del Salento

Regione Puglia

Legambiente

WWF OASI soc. unip. Arl.

Comune di Vernole

Omicron s.r.l.

Il progetto ha un budget totale previsto di € 400.000,00 con quota di cofinanziamento beneficiari pari a € 100.000,00

Il costo stimato per le attività della Regione è pari a € 1.232,26.

- 10) La Regione Piemonte ha chiesto l'adesione della Regione Puglia tra i partner di un progetto dal titolo: "AQgov" Air quality governance: nuovi strumenti per una "valutazione intelligente della qualità dell'aria"

Il progetto verte sull'analisi e definizione delle esigenze informative per la valutazione *ex ante* ed *ex post* dei piani sulla qualità dell'aria.

I costi a carico della regione Puglia sommano complessivamente a € 40.000,00 comprensivi della quota pari al 2% dei costi figurativi riferiti in rendicontazione al personale dipendente interno.

CONSIDERATO che tutte le proposte progettuali sono coerenti con le strategie della Regione Puglia in tema di tutela dell'ambiente, della natura e della biodiversità.

Qualora i progetti risultassero ammissibili al finanziamento comunitario, l'impegno di spesa che la Regione Puglia dovrà sostenere sarà pari

- a € 60.000,00 nel caso del progetto n.1) "NaturAgri"
- a € 1.650,00 nel caso del progetto n. 2) "INTOTHEWILD"
- a € 10.000,00 nel caso del progetto n. 3) "Un falco per Amico"
- a € 75.000,00 nel caso del progetto n. 4) "G.A.A.P."
- a € 60.000,00 nel caso del progetto n. 5) "Creation of a monitoring system of European coastal lagoons"
- senza oneri a carico della Regione nel caso del progetto n.6) "Watch project (Wasps and Figs: threats and conservation from habitat in the apulia region)"

- a € 60.000,00 nel caso del progetto n.7) “GLOBO/E-CYANO Emergency management of CYANObacteria blooms in multiple use reservoirs. An integrated approach (E-CYANO)”
- a € 10.000,00 nel caso del progetto n.8) “Azioni urgenti di conservazione dell’ultima popolazione peninsulare Italiana di Tetrax tetrax” nella ZPS Promontorio del Gargano/Zone umide del Golfo di Manfredonia/Murgia Alta”
- a € 1.232,26 nel caso del progetto n.9) ““South Adriatic WetLand PROtection””
- a € 40.000,00 nel caso del progetto n.10) ““AQ-gov” Air quality governance: nuovi strumenti per una “valutazione intelligente della qualità dell’aria””.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento, in caso di ammissione a finanziamento delle proposte progettuali, comporterà una spesa complessiva di € 317.882,26 (trecentodiciasettemilaottocentoottantadue/26) a carico del bilancio regionale 2011 da finanziare con le disponibilità di cui al capitolo di spesa 611067 UPB 9.6.2 residui di stanziamento 2008. Al relativo impegno dovrà provvedere il Dirigente del Servizio Ecologia con apposito atto dirigenziale da assumersi nel caso di ammissione al finanziamento del progetto indicato.

L’Assessore all’Ecologia Lorenzo Nicastro di concerto con l’Assessore alle Risorse Agroalimentari Dario Stefàno, e con l’Assessore alla Qualità del Territorio Angela Barbanente, sulla base di quanto riferito, propongono alla Giunta Regionale l’adozione del presente provvedimento che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L. R. n. 7/1997, art. 4, comma 4., lett. d) e h).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Ecologia, dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari e dell’Assessore all’Assetto del Territorio;

Viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ecologia;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di condividere, prendere atto e fare propria l’adesione ai seguenti progetti:
 - “NaturAgri”
 - “INTOTHE WILD”
 - “Un falco per Amico”
 - “G.A.A.P.”
 - “Creation of a monitoring system of European coastal lagoons”
 - “Watch project (Wasps and Figs: threats and conservation from habitat in the apulia region)”
 - “GLOBO/E-CYANO Emergency management of CYANObacteria blooms in multiple use reservoirs. An integrated approach (E-CYANO)”
 - “Azioni urgenti di conservazione dell’ultima popolazione peninsulare Italiana di Tetrax tetrax” nella ZPS Promontorio del Gargano/Zone umide del Golfo di Manfredonia/ Murgia Alta”
 - “South Adriatic WetLand PROtection”
 - “AQ-gov” Air quality governance: nuovi strumenti per una “valutazione intelligente della qualità dell’aria” da proporre a finanziamento con lo strumento finanziario comunitario per l’ambiente LIFE+, per il quale sono già state trasmesse le schede di adesione;
- di delegare il Dirigente del Servizio Ecologia alla sottoscrizione della documentazione relativa ai “beneficiary declaration” di ciascun progetto per la presentazione delle istanze;
- in caso di ammissione dei progetti allo strumento di finanziamento LIFE;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Ecologia di attuare il presente provvedimento anche con l’assunzione degli atti contabili di competenza;
- di attribuire al Dirigente del Servizio Agricoltura l’attuazione del progetto:
 - INTOTHEWILD;
- di attribuire al Dirigente del Servizio Assetto del Territorio l’attuazione dei progetti;

- “Un falco per Amico”;
 - “South Adriatic WetLand PROtection”;
 - “Azioni urgenti di conservazione dell’ultima popolazione peninsulare Italiana di Tetrax tetrax” nella ZPS Promontorio del Gargano/Zone umide del Golfo di Manfredonia/Murgia Alta”;
 - “Creation of a monitoring system of European coastal lagoons”
- di attribuire il Dirigente del Servizio Ecologia l’attuazione dei progetti:
- “NaturAgri”
 - “G.A.A.P.”
 - “Watch project (Wasps and Figs: threats and conservation from habitat in the apulia region”)
 - “GLOBO/E-CYANO Emergency management of CYANOBacteria blooms in multiple use reservoirs. An integrated approach (E-CYANO)”
 - “AQ-gov” Air quality governance: nuovi strumenti per una “valutazione intelligente della qualità dell’aria”.
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. 1697

EDIPOWER SpA - Centrale termoelettrica di Brindisi. Espressione del parere nell’ambito del procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale ai sensi del D.Lgs. 59/05 e smi..

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente dr. Lorenzo Nicastro, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Rischio Industriale, riferisce quanto segue:

premesse che:

Con Deliberazione della Giunta Regionale 10 maggio 2011, n. 921, è stato stabilito che il parere formulato dalla Regione Puglia nell’ambito dei procedimenti istruttori volti al rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale sia reso mediante Delibera di Giunta Regionale;

La Centrale Termoelettrica Edipower di Brindisi, è soggetta al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in quanto rientrante tra le categorie di attività di cui all’Allegato V del D.Lgs. 59/2005 e smi punto 2 “*Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW*”:

Il D.lgs. 128/2010 art. 4 co. 1 ha abrogato il D.lgs. 59/2005, prevedendo tuttavia, al c. 5 del medesimo articolo che «*le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento*»;

Il Gestore dello stabilimento ha presentato domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05 e smi, nel Dicembre 2006, acquisita dal MATTM al prot. n. DSA-2007-0000072 del 03/01/2007;

L’istruttoria tecnica finalizzata al rilascio dell’AIA per lo stabilimento *Centrale Termoelettrica Edipower* di Brindisi è stata svolta dal Gruppo istruttore della Commissione IPPC-AIA, istituita presso l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale);

La Regione Puglia ha preso parte all’istruttoria a mezzo di un proprio rappresentante in servizio presso l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti avvalendosi altresì del supporto tecnico dell’ARPA Puglia;

Il Ministero ha trasmesso la prima bozza di parere istruttorio conclusivo redatto dal Gruppo Istruttore (prot. n. CIPPC-00-2010-0002273);

In data 2 dicembre 2010 e 30 marzo 2011 si sono tenute la prima e la seconda riunione della Conferenza dei Servizi;

A seguito della riunione del 30 marzo 2011, con nota a firma del Dirigente del Servizio Ecologia, prot. n. 4158 del 15/04/2011, indirizzata al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e

del Mare ed alla Commissione IPPC/AIA, la Regione Puglia ha formalizzato alcune richieste al PIC;

Con nota prot. n. DVA-2011-0016596 del 08/07/2011, il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso il parere conclusivo del GI, (Parere Istruttorio prot. 1257/2011), contestualmente convocando una nuova sessione della Conferenza dei Servizi per il giorno 21 luglio 2011;

Il Servizio Rischio Industriale, anche sulla scorta delle interlocuzioni con il rappresentante della Regione Puglia nel Gruppo istruttore, riferisce quanto segue:

Visto il Parere Istruttorio Conclusivo del Gruppo Istruttore della Commissione IPPC (prot. 1257/2011) che sarà in discussione nella Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 21 luglio c.a. presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, confrontando lo stesso con il precedente PIC e con la nota summenzionata con la quale venivano formulate alcune richieste, si evidenzia che alcune delle richieste avanzate dall'amministrazione regionale hanno trovato puntuale riscontro nel nuovo PIC, altre non sono state accolte.

Per quest'ultima fattispecie (richieste non accolte), di seguito si riporta lo stralcio del PIC e le osservazioni mosse dal Servizio al riguardo:

A pag. 30 del PIC (capitolo 4 «Assetto impiantistico attuale», par. 4.9 «Rifiuti») è riportato: «...in corrispondenza dell'area di stoccaggio rifiuti (identificata come ASI3), le acque meteoriche sono drenate dalla "rete meteorica" (riportata nella planimetria delle reti fognarie - All. B.21), che recapita direttamente a mare tramite scarico D, senza nessun trattamento».

Tale previsione non appare in linea con quanto stabilito dal «Piano Tutela della Acque» della Regione Puglia, che prevede che siano comunque effettuati, su acque potenzialmente inquinate come quelle di cui trattasi, per lo meno i processi di grigliatura, desabbiatura e disoleazione. Poiché tale prescrizione non sembra essere presente nel PIC, questo Servizio ritiene necessario prescrivere al Gestore di adeguarvisi entro un ragionevole lasso di tempo.

A pag. 73 del PIC (capitolo 7 «Analisi dell'impianto oggetto della domanda AIA e verifica conformità criteri IPPC», par.

7.4 «Aria»), è riportato, sia in riferimento alle emissioni di CO che alle emissioni di HF ed HCl, la dicitura «Prestazioni MTD rispettate». Tali prestazioni risultano essere pari a 30 - 50 mg/Nm³ per il CO e 1 - 10 mg/Nm³ per l'HCl. Tuttavia al capitolo 10 «Prescrizioni» (tab. di pag. 84) sono stati assegnati dei valori limite pari a 100 mg/Nm³ per il CO e 100 mg/Nm³ per l'HCl. Per il limite dell'HCl è proposta una ridefinizione dello stesso dopo i primi sei mesi dal rilascio dell'AIA, mentre il limite del CO rimarrebbe invariato anche a seguito dell'ammodernamento dell'impianto previsto dopo 48 mesi (cfr. pag. 85, punto "i").

Si propone, pertanto, di prescrivere al Gestore VLE adeguati alle prestazioni BAT, evidenziando comunque che il valore di 100 mg/Nm³ per l'HCl dovrà in ogni caso essere ridotto per lo meno del 20% in base alla L.R. Puglia 7/99.

A pag. 77 del PIC (capitolo 7 «Analisi dell'impianto oggetto della domanda AIA e verifica conformità criteri IPPC», par.

7.6 «Rifiuti»), in riferimento alla MTD «Tecniche di trattamento e di riduzione dei volumi dei fanghi...», è riportata la dicitura «Applicata, anche se non in senso stretto».

A ben vedere, tuttavia, la descrizione di quanto operato in Centrale, si evince che viene effettuato un procedimento di estrazione dell'olio dalle acque, mentre la BAT si riferisce all'estrazione di olio dai fanghi, pertanto tale BAT appare piuttosto «Non applicata». L'osservazione è stata recepita parzialmente essendo stata sostituita la frase «Applicata, anche se non in senso stretto» con la seguente «Parzialmente applicata».

A pag. 80 del PIC (capitolo 7 «Analisi dell'impianto oggetto della domanda AIA e verifica conformità criteri IPPC», par.

7.12 «Altre considerazioni», voce «Rumore»), si evidenzia la dicitura «si ritiene opportuno esplicitare, in sede di Conferenza dei Servizi, la richiesta di variante alla ZAC...», onde poter effettivamente discutere tale aspetto in sede di CdS.

Questo aspetto dovrà essere opportunamente discusso in sede di CdS e conseguentemente adeguare gli atti.

A pag. 82 (capitolo 9 «Considerazioni finali»), si fa riferimento al piano per l'adeguamento impiantistico, «funzionale all'avvicinamento dei parametri emissivi alle limitazioni delle BAT», per il quale si richiede la presentazione entro 24 mesi dal rilascio dell'AIA.

Tale termine, per la semplice presentazione di un piano (fra l'altro basato sul progetto già oggetto di VIA favorevole da parte del MATTM) appare eccessivamente lontano nel tempo. Si ritiene che un termine di 3 mesi dal rilascio dell'AIA sia più che sufficiente. Conseguentemente l'ipotizzato periodo di 48 mesi per il completamento delle opere dovrebbe essere portato a 27 mesi.

Sulla base di quanto sopra riferito dal Servizio Rischio Industriale, si ritiene di evidenziare alla Giunta quanto segue:

- L'opportunità che l'Autorità competente consideri e valuti le osservazioni formulate dal Servizio Rischi Industriali, non recepite dal parere istruttorio conclusivo del Gruppo Istruttore;
- relativamente alla gestione delle acque meteoriche, il «Piano Tutela della Acque» della Regione Puglia prescrive che, su acque potenzialmente inquinate, sia effettuata almeno la grigliatura, la desabbiatura e la disoleazione;
- relativamente alle emissioni di CO e di HCl, appare congruo prevedere una riduzione dei relativi VLE in modo da uniformare gli stessi, nell'immediato o in un adeguato lasso di tempo, ai valori BAT (da 30 a 50 mg/Nm³ per il CO e da 1 a 10 mg/Nm³ per l'HCl); inoltre, con particolare riferimento all'HCl, si evidenzia che il relativo valore limite₃, sin da subito, deve essere portato a 80 mg/Nm³, ovvero al valore di 100 mg/Nm³ previsto dal D.lgs. 152/2006 ridotto del 20% in base alla L.R. n. 17/99;
- il termine di 24 mesi dal rilascio dell'AIA per la presentazione di un piano per l'adeguamento impiantistico, «funzionale all'avvicinamento dei parametri emissivi alle limitazioni delle BAT» appare eccessivamente esteso nel tempo. Va inoltre evidenziato che non vengono previste, a valle della realizzazione di tale piano (dopo 48 mesi, termine anch'esso molto dilazionato) significative riduzioni dei parametri inquinanti ed allineamenti degli stessi con i valori BAT.

Richiamati, pertanto:

- il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007 recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";
- Il Decreto del Ministro dell'Ambiente GAB/DEC / 153/07 del 28 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9/10/07, che disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione istruttorie per l'autorizzazione ambientale integrata -IPPC;
- Il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- La Legge Regionale n. 44 del 19 dicembre 2008 e smi "Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani";
- La Legge Regionale n. 2 del 28 febbraio 2011 "Misure urgenti per il contenimento del benzo(a)pirene".

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e dalla stessa non deriva onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4 comma. 4 lett. a) e k) della L.r. 7/1997.

Tanto premesso,

LA GIUNTA

udita la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente e la conseguente proposta;

vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti e dal Dirigente del Servizio Rischio Industriale;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per tutte le motivazioni riportate in narrativa, che si considerano parte integrante del presente atto,

Di esprimere parere favorevole al rilascio dell'AIA in favore della Centrale Termoelettrica EDI-POWER di Brindisi, alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Parere Istruttorio Conclusivo (prot. n. CIPPC-00-2010-0002273) in discussione nella Conferenza dei Servizi del 21 luglio 2011, a condizione che:

- l'Autorità competente consideri e valuti le osservazioni formulate dal Servizio Rischi Industriali, non recepite dal parere istruttorio conclusivo del Gruppo Istruttore
- la gestione delle acque meteoriche, ricadenti sul piazzale, avvenga conformemente alle prescrizioni del «Piano Tutela della Acque» della Regione Puglia;
- le emissioni di CO e di HCl, siano ridotte ai rispettivi VLE in modo da uniformare gli stessi, nell'immediato o in un adeguato lasso di tempo, ai valori BAT (da 30 a 50 mg/Nm³ per il CO e da 1 a 10 mg/Nm³ per l'HCl). Con particolare riferimento all'HCl, il relativo valore limite, sin da subito, deve essere portato ad 80 mg/Nm³, ovvero al valore di 100 mg/Nm³ previsto dal D.lgs. 152/2006 ridotto del 20% in base alla L.R. n. 17/99;
- il termine di 24 mesi dal rilascio dell'AIA per la presentazione del piano per l'adeguamento impiantistico, «funzionale all'avvicinamento dei parametri emissivi alle limitazioni delle BAT» deve essere opportunamente ridotto e conseguentemente anche il termine di 48 mesi per la realizzazione dello stesso;

Di Comunicare, con immediatezza all'Autorità competente, il presente parere;

Di delegare la dr.ssa Caterina Di Bitonto a rappresentare la Regione in seno alle eventuali ulteriori riunioni della Conferenza di Servizi indette successivamente a quella del 21 luglio 2011, ormai trascorsa;

Di demandare ai rappresentanti delegati dalla Regione Puglia, l'eventuale esame delle osservazioni successive al Parere Conclusivo del Gruppo Istruttore e la valutazione delle eventuali proposte di modifica, a condizione che le stesse non implicino l'adozione di misure meno rigorose, nel rispetto e protezione dell'ambiente, di quelle sino ad ora individuate;

Di specificare che il presente parere è relativo alla documentazione attualmente nelle disponibilità dell'amministrazione e che eventuali fatti nuovi o documentazione acquisita successivamente dovranno essere oggetto di specifiche valutazioni da parte del Ministero dell'Ambiente e della Conferenza dei Servizi;

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. 1698

Centrale termoelettrica Enel "Federico II" - Brindisi. Espressione del parere nell'ambito del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale ai sensi del D.Lgs. 59/05 e smi.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente dr. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Rischio Industriale, riferisce quanto segue:

Premesso che:

Con Deliberazione della Giunta Regionale 10 maggio 2011, n. 921, è stato stabilito che il parere

formulato dalla Regione Puglia nell'ambito dei procedimenti istruttori volti al rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale sia reso mediante Delibera di Giunta Regionale;

La centrale termoelettrica Enel "Federico II" di Brindisi, è soggetta al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in quanto rientrante tra le categorie di attività di cui all'Allegato V del D.Lgs. 59/2005 e smi punto 2 «*Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW*»;

Il D.lgs. 128/2010 art. 4 co. 1 ha abrogato il D.lgs. 59/2005, prevedendo tuttavia, al c. 5 del medesimo articolo che «*le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento*»;

Il Gestore dello stabilimento ha presentato domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05 e smi, acquisita dal MATTM al prot. n. DSA-20070009881 del 03/04/2007;

L'istruttoria tecnica finalizzata al rilascio dell'AIA per la centrale termoelettrica Enel "Federico II" di Brindisi è stata svolta dal Gruppo istruttore della Commissione IPPC-AIA, istituita presso l'ISPR (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale);

La Regione Puglia ha preso parte all'istruttoria a mezzo di un proprio rappresentante in servizio presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, avvalendosi altresì del supporto tecnico dell'ARPA Puglia;

Con nota prot. n. DVA-2010-0028167 del 19/11/2010 il Ministero ha trasmesso la prima bozza di parere istruttorio conclusivo redatto dal Gruppo Istruttore (prot. n. CIPPC-002010-2236);

In data 2 dicembre 2010 e 30 marzo 2011 si sono tenute la prima e la seconda riunione della Conferenza dei Servizi;

Con nota prot. n. DVA-2011-0016601 del 08/07/2011, il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso il parere conclusivo del GI, (Parere Istruttorio prot. CIPPC-00-2011-1217), contestualmente convocando una nuova sessione della Conferenza dei Servizi per il giorno 21 luglio 2011;

Il Servizio Rischio Industriale, anche sulla scorta delle interlocuzioni con il rappresentante della

Regione Puglia nel Gruppo istruttore, riferisce quanto segue:

Visto il Parere Istruttorio Conclusivo del Gruppo Istruttore della Commissione IPPC (prot. CIPPC-00-2011-1217) che sarà in discussione nella Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 21 luglio c.a. presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, confrontando lo stesso con il precedente PIC, si evidenzia quanto segue:

Dall'esame della documentazione agli atti e del PIC, emerge che nel sito della centrale termoelettrica in esame sono presenti: un serbatoio da 100.000 m³, tre serbatoi da

50.000 m³ ed un serbatoio da 4.000 m³, per un totale di 254.000 m³, tutti destinati a contenere OCD.

In riferimento ai punti nn. 11 e 12 del paragrafo «9.2.1 Emissioni Convogliate» (pag. 90), il termine di 18 mesi per la presentazione di due studi di fattibilità appare eccessivamente dilazionato nel tempo.

Si propone un termine di 6 mesi dal rilascio dell'AIA.

In riferimento al VLE sulle polveri, si evidenzia che lo stesso è fissato in 40 mg/Nm³ e

raggiungerà, in un orizzonte temporale di 48 mesi, il valore di 30 mg/Nm³, a fronte dei

valori indicati dalle BAT per tale parametro, fissati nell'intervallo 5-20 mg/Nm³;

Sulla base di quanto sopra riferito dal Servizio Rischio Industriale, si ritiene di evidenziare alla Giunta quanto segue:

- relativamente alla presenza di più serbatoi per OCD, per un totale di 254.000 m³, è necessario che siano forniti dal MATTM chiarimenti in merito;
- relativamente agli studi di fattibilità riguardanti la misurazione in continuo della portata dei camini, l'installazione dei nuovi sistemi di misura e l'installazione di campionatori in continuo di microinquinanti, si ritiene congruo fissare un termine ridotto a sei mesi dal rilascio dell'AIA;
- il vigente PEAR-Puglia prescrive per il Polo di Brindisi la riduzione, in un orizzonte temporale di 10 anni, delle emissioni di CO₂ del 25% nelle centrali di Cerano e Enel Nord, rispetto ai valori del 2004, mediante la riduzione dell'uso del carbone

e ulteriore riduzione mediante l'utilizzo di almeno il 5% di CDR in combustione mista.

- relativamente al VLE sulle polveri, fissato in 40 mg/Nm³ e dopo 48 mesi in 30 mg/Nm³, in considerazione del fatto che le BAT indicano un valore compreso nell'intervallo 5-20 mg/Nm³, si ritiene che debba essere previsto il riesame dell'AIA, dopo un periodo di 24 mesi, in modo da valutare, anche sulla base dei dati di monitoraggio acquisiti, la possibilità di fissare un VLE in linea con i valori BAT;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007 recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";
- Il Decreto del Ministro dell'Ambiente GAB/DEC / 153/07 del 28 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9/10/07, che disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata -IPPC;
- Il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- La Legge Regionale n. 44 del 19 dicembre 2008 e smi "Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani";
- La Legge Regionale n. 2 del 28 febbraio 2011 "Misure urgenti per il contenimento del benzo(a)pirene".

COPERTURA FINANZIARIA CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e dalla stessa non deriva onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illu-

strate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4 comma. 4 lett. a) e k) della L.r. 7/1997.

Tanto premesso,

LA GIUNTA

udita la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente e la conseguente proposta;

vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti e dal Dirigente del Servizio Rischio Industriale;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa, che si considerano parte integrante del presente atto,

Di esprimere parere favorevole al rilascio dell'AIA in favore della centrale Enel "Federico II" di Brindisi, alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Parere Istruttoria Conclusivo prot. n. CIPPC-00-2010-2236, in discussione nella Conferenza dei Servizi del 21 luglio 2011, a condizione che:

- In considerazione della presenza di più serbatoi per OCD, per una capacità totale di 254.000 m³, è necessario che siano forniti dal MATTM chiarimenti in merito;
- Gli studi di fattibilità, riguardanti la misurazione in continuo della portata dei camini, l'installazione dei nuovi sistemi di misura e l'installazione di campionatori in continuo di microinquinanti, siano redatti entro un termine ridotto e congruo di sei mesi dal rilascio dell'AIA;
- Sia considerata la circostanza che il vigente PEAR-Puglia prescrive per il Polo di Brindisi la riduzione, in un orizzonte temporale di 10 anni, delle emissioni di CO₂ del 25% nelle centrali di Cerano e Enel Nord, rispetto ai valori del 2004, mediante la riduzione dell'uso del carbone e ulteriore riduzione mediante l'utilizzo di almeno il 5% di CDR in combustione mista;

- Sia previsto il riesame dell'AIA, dopo un periodo di 24 mesi, in modo da valutare, anche sulla base dei dati di monitoraggio acquisiti, la possibilità di fissare un VLE per le polveri in linea con i valori BAT;

Di Comunicare, con immediatezza all'Autorità competente, il presente parere;

Di delegare la dr.ssa Caterina Di Bitonto a rappresentare la Regione in seno alle eventuali ulteriori riunioni della Conferenza di Servizi indette successivamente a quella del 21 luglio 2011, ormai trascorsa;

Di demandare ai rappresentanti delegati dalla Regione Puglia, l'eventuale esame delle osservazioni successive al Parere Conclusivo del Gruppo Istruttore e la valutazione delle eventuali proposte di modifica, a condizione che le stesse non implicino l'adozione di misure meno rigorose, nel rispetto e protezione dell'ambiente, di quelle sino ad ora individuate;

Di specificare che il presente parere è relativo alla documentazione attualmente nelle disponibilità dell'amministrazione e che eventuali fatti nuovi o documentazione acquisita successivamente dovranno essere oggetto di specifiche valutazioni da parte del Ministero dell'Ambiente e della Conferenza dei Servizi;

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. 1701

Modifica costituzione commissione tecnica per la definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici del modello organizzativo "Day Service" (DGR n.35 del 27.01.2009 e smi)

Assente l'Assessore alla Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n.3, confermata dal

Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue il Presidente Vendola:

- Con D.G.R. n.35 del 27.01.2009 avente ad oggetto: "Approvazione nuovo modello organizzativo assistenziale denominato Day service e costituzione commissione tecnica per la definizione dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici", modificata con provvedimento n.1492 del 04.08.2009;

- Con tale provvedimento è stata, altresì, individuata una commissione tecnica che, in collaborazione con le Società Scientifiche regionali, ha il compito di definire i percorsi diagnostico-terapeutici e le relative tariffe da erogare nell'ambito dei modelli di assistenza previsti dalla l.r. n.23/2008 "Piano Regionale di Salute 2008-2010": Day hospital; Day surgery; Chirurgia ambulatoriale; Pacchetti di prestazioni ambulatoriali complesse; Day service; Care service Pathways (Servizio di presa in carico), composta da:

- Dirigente p.t. dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità;
- Dirigente p.t. del Servizio Programmazione Assistenza Specialistica ed Ospedaliera;
- dr. Alfredo Gravina -Servizio Programmazione Assistenza Specialistica ed Ospedaliera;
- dr. Francesco Bux -Direttore f.f. dell'Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Puglia;
- dr. Ettore Attolini -dirigente dell'Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Puglia;
- dr. Gaetano Di Pietro -dirigente dell'Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Puglia;
- dr. Vincenzo Pomo -dirigente dell'Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Puglia;
- dr. Luigi Pacilli -Dirigente sanitario E.E. Casa Sollievo della Sofferenza - S. Giovanni Rotondo;
- dr. Fabrizio Scattaglia -Direttore sanitario ASL TA - Taranto

- A distanza di oltre tre anni dalla sua costituzione, a causa di diversi eventi (nomina D.G., trasferimenti, impedimenti professionali, ecc.), alcuni

componenti dei componenti si sono resi indisponibili e pertanto si ritiene di proporre la modifica della Commissione individuando i sottoelencati componenti, nuovi o riconfermati:

- Vincenzo Pomo -Dirigente dell' Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità;
- Silvia Papini -Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Specialistica ed Ospedaliera;
- Vito Parisi - Dirigente Ufficio n.3 Servizio Programmazione Assistenza Specialistica ed Ospedaliera
- Michele Picciariello - Coordinatore UVAR - Servizio Programmazione Assistenza Specialistica ed Ospedaliera
- Alfredo Gravina - Servizio Programmazione Assistenza Specialistica ed Ospedaliera;
- Ettore Attolini -Dirigente medico Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Puglia;
- Lucia Bisceglia -Dirigente medico Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Puglia;
- Vincenzo Pignatelli - Dirigente Medico U.O. Direzione Medica AOU Policlinico -Bari

- Ritenuto, altresì di dover proporre, quale Segretario della Commissione tecnica, la sig.ra Anna Salvatore, in forza all'Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Puglia.

- Non è previsto alcun compenso economico per i Componenti ed il Segretario della Commissione.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 E S. M. E I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio 3
Vito Parisi

Il relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi della L.R. n.7/97, art.4, comma 4, lettera f).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Per le motivazioni in premessa indicate, di provvedere alla modifica della composizione della Commissione tecnica, nominata con DGR n.35/2009, che, a titolo gratuito ed in collaborazione con le Società Scientifiche, deve definire, i percorsi diagnostico-terapeutici che possono essere erogati nell'ambito dei modelli di assistenza previsti dalla l.r. n. 23/2008 “Piano Regionale di Salute 20082010”.

- Di nominare componenti della citata Commissione tecnica i sotto elencati dottori:

- Vincenzo Pomo -Dirigente dell' Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità;
- Silvia Papini -Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Specialistica ed Ospedaliera;
- Vito Parisi - Dirigente Ufficio n.3 Servizio Programmazione Assistenza Specialistica ed Ospedaliera
- Michele Picciariello - Coordinatore UVAR - Servizio Programmazione Assistenza Specialistica ed Ospedaliera
- Alfredo Gravina - Servizio Programmazione Assistenza Specialistica ed Ospedaliera;
- Ettore Attolini - Dirigente medico Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Puglia;
- Lucia Bisceglia - Dirigente medico Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Puglia;
- Vincenzo Pignatelli - Dirigente Medico U.O. Direzione Medica AOU Policlinico - Bari affiancati dai rappresentanti delle Società Scientifiche regionali interessate in base al percorso da trattare.

Segretario della Commissione: sig.ra Anna Salvatore - in forza all'Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Puglia,

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. 1702

Approvazione Protocollo d'intesa tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per favorire iniziative e progetti di qualità atti a rendere sistematica l'attività di promozione dell'educazione alla salute nelle scuole attraverso un modello di governance interistituzionale.

Assente l'Assessore alle Politiche della Salute, prof. Tommaso Fiore, sulla base dell'istruttoria espletata dalla dirigente dell'Ufficio Sanità pubblica e sicurezza del lavoro, confermata dal dirigente del Servizio Programmazione assistenza territoriale e prevenzione, riferisce quanto segue il Presidente Vendola:

VISTO il D.lgs. 31 marzo 1998 n.112, recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59 e che prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;

VISTO il D.lgs. 19 febbraio 2004 n. 59, che definisce norme generali relative la scuola dell'infanzia e il primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art.1 della legge 28 marzo 2003 n. 53 e che fornisce indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° grado;

VISTO il D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, che fornisce norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO il D.P.R. 7 aprile 2006 di approvazione del "Piano Sanitario Nazionale 2006-2008" che, in particolare, indica la sedentarietà, l'alimentazione scorretta e il tabagismo tra i principali determinanti di rischio per le patologie croniche degenerative, individua - tra gli obiettivi di salute del Servizio Sanitario Nazionale - la salute nell'adolescenza e, in tale ambito, attribuisce un ruolo primario all'educazione dei giovani alla promozione della salute, all'attività motoria, ai comportamenti e stili di vita adeguati e identifica nell'informazione sanitaria l'attività dotata di un ruolo strategico nel contribuire al consolidamento di una cultura della salute nel Paese;

VISTO il Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Salute e il Ministero della Pubblica Istruzione del 5 gennaio 2007, relativo alla definizione di strategie comuni di collaborazione, mirate alla tutela della salute, a partire dalla scuola, alla prevenzione di patologie croniche e al contrasto di fenomeni tipici dell'età giovanile;

VISTO il programma "Guadagnare Salute", promosso dal Ministero della salute e approvato con DPCM del 4 maggio 2007, finalizzato a rendere più facili le scelte salutari e a promuovere campagne informative che mirino a modificare comportamenti inadeguati che favoriscono l'insorgere di malattie degenerative di grande rilevanza epidemiologica;

VISTO il "Piano Regionale di Salute 2008-2010" approvato con legge regionale Puglia 19 settembre 2008, n.23;

CONSIDERATO che detto Piano, da un lato, afferma che la promozione della salute è il fine del sistema sanitario regionale, dall'altro, nell'evidenziare il ruolo dell'educazione alla salute quale strumento principale di promozione della salute dei singoli e delle comunità, sottolinea l'importanza della scuola quale sede naturale dell'educazione socialmente organizzata a cui spetta il compito educativo primario in età evolutiva, anche in materia di salute, mediante l'integrazione delle azioni degli insegnanti e degli operatori sanitari;

VISTA l'Intesa Stato Regioni del 29 aprile 2010 con la quale è stato sottoscritto il Piano nazionale della prevenzione 2010-2012 il quale, tra l'altro, ha previsto linee di azione a "supporto all'area prevenzione di abitudini, comportamenti, stili di vita non salutari: sorveglianza e monitoraggio";

VISTA la DGR 28 dicembre 2010, n.2994 di approvazione del "Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012" nel quale sono contenuti svariati progetti che coinvolgono le istituzioni scolastiche e il mondo della scuola in generale, tra cui i progetti denominati "Scuola in Salute", "OKkio alla salute", "Promozione della salute nei bambini in età prescolare e dei ragazzi in età scolare";

VISTO il regolamento regionale 30 giugno 2009, n.13 di "Organizzazione del Dipartimento di Prevenzione" il quale ha previsto, in staff alla direzione, la struttura semplice "Qualità, comunicazione, formazione, educazione sanitaria";

VISTA la DGR 30 dicembre 2005, n.2039 "Convenzione tra Regione Puglia e Ufficio Regionale Scolastico della Puglia per l'educazione alla salute, la promozione della cultura della solidarietà e l'umanizzazione dell'assistenza socio-sanitaria";

CONSIDERATO che

- nella 1ª Conferenza Internazionale sulla Promozione della Salute, tenutasi nel 1986 ad Ottawa, e nella Carta di Bangkok del 2005, fu condiviso che "La promozione della salute è il processo che permette alle persone di aumentare il controllo sulla propria salute e sui suoi determinanti e, dunque, di migliorare la salute stessa. È una funzione centrale della sanità pubblica e contribuisce alla lotta

contro le malattie trasmissibili e non trasmissibili e contro altre minacce per la salute"; in questo senso, l'educazione alla salute, rappresenta un obiettivo strategico del sistema sanitario e, in quanto tale, viene ricondotta nell'ambito delle garanzie che il Sistema sanitario nazionale si impegna ad assicurare a tutta la popolazione in condizioni di uniformità (Livelli Essenziali di Assistenza);

- la promozione della salute non è una responsabilità esclusiva del settore sanitario; essa è il risultato dell'azione intersettoriale tra tutte le componenti di un comunità, le quali devono agire in maniera integrata per aiutare i singoli e la collettività ad acquisire il maggiore controllo possibile sui fattori che determinano la salute e ad operare le scelte che la migliorino;
- la Regione Puglia, nelle sue diverse componenti, persegue obiettivi di prevenzione e promozione della salute attraverso la promozione, attuazione, monitoraggio e valutazione di innumerevoli programmi di prevenzione, anche in ambito scolastico, mediante l'azione svolta dal Sistema sanitario regionale per il tramite dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL;
- la Regione Puglia ha messo in atto azioni volte a razionalizzare l'allocazione delle risorse disponibili in materia di prevenzione del disagio e di promozione della salute, valutandone l'uso ottimale, al fine di evitare la parcellizzazione delle iniziative e promuovendo, altresì, una programmazione unitaria e continua;

PREMESSO, inoltre, che:

la Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) condividono i seguenti principi generali:

- la promozione della salute rientra nella più ampia accezione di promozione della "qualità della vita", il cui obiettivo è quello di aiutare le nuove generazioni nel raggiungimento del benessere psicofisico;
- una scorretta alimentazione, l'alcool, il fumo di tabacco e la sedentarietà, come descritto dalla letteratura scientifica, sono i principali fattori di rischio responsabili dell'induzione di patologie cronico-degenerative. Tali patologie sono largamente prevenibili, attraverso la corretta gestione dei fattori di rischio sopra citati e con azioni volte

- ad incidere sulle abitudini, sui comportamenti e su norme sociali corrette;
- il principale strumento di prevenzione primaria delle patologie cronico-degenerative è rappresentato dalla promozione della salute, cioè dalla promozione di tutti quegli interventi utili all'acquisizione di strategie comportamentali volte alla tutela della salute per cui l'individuo, nei vari contesti di vita e di lavoro, è in grado di gestire al meglio la "propria salute", intesa come risorsa per realizzare le proprie aspirazioni personali;
 - la letteratura scientifica internazionale evidenzia come taluni modelli, attualmente applicati con buoni esiti, quali la "*Life Skill Education*", possano meglio realizzarsi attraverso l'alleanza tra i sistemi sanità e scuola; il primo con un ruolo di governo del processo e di supporto tecnico-scientifico (analisi del bisogno, supporto alla progettazione e valutazione dei risultati, formazione degli insegnanti), il secondo con un ruolo di regia dei percorsi all'interno dei curricula con sviluppo a spirale (dalla scuola dell'infanzia alla secondaria superiore ricomprendendo anche la formazione professionale). Entrambi i sistemi possono collaborare per coinvolgere genitori e famiglie a supporto dei programmi;

DATO ATTO che:

- la Convenzione, tra Regione Puglia eUSR, di cui alla DGR 2039/2005, nel tempo, ha trovato difficoltà nell'applicazione concreta e che, pertanto, è stata ferma volontà dell'Assessore alle Politiche della Salute e del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia di definire i contenuti di una nuova intesa, coerentemente alle intervenute nuove esigenze dei due enti;
- un apposito gruppo di lavoro interistituzionale, formato da rappresentanti dell'Assessorato alla Politiche della Salute e dell'Ufficio Scolastico Regionale, ha elaborato e condiviso il contenuto della proposta di Protocollo d'intesa, allegata al presente atto, definendo le finalità della collaborazione tra le due istituzioni regionali (art.1), le aree di intervento (art.2), il modello organizzativo (artt.3-4-5) e gli impegni delle parti con riferimento alle sperimentazioni e ricerche, alla diffusione dei risultati delle attività progettuali, alla compartecipazione finanziaria, alla durata e diffusione del protocollo (artt.6-7-8-9-10-11);

- con nota prot.AOODPRPU0005473 datata 16.6.2011, il Direttore Generale dell'USR, nel dare atto della proficua attività di collaborazione interistituzionale posta in essere, ha dichiarato di condividere la proposta di Protocollo d'intesa succitata.

Premesso tutto quanto sopra riportato, con il presente atto si intende sottoporre alla Giunta regionale, per l'approvazione, il Protocollo d'intesa, tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale, per favorire iniziative e progetti di qualità atti a rendere sistematica l'attività di promozione dell'educazione alla salute nelle scuole, attraverso un modello di *governance* interistituzionale; detto protocollo, allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, annulla e sostituisce la Convenzione approvata con DGR 2039/2005. Si propone, inoltre, di autorizzare l'Assessore alle Politiche della Salute alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa e il Dirigente del Servizio Programmazione assistenza territoriale e prevenzione a porre in essere tutti i successivi atti necessari all'attuazione di quanto previsto in esso, ivi compresa l'adozione di specifiche procedure gestionali ed amministrative.

COPERTURA FINANZIARIA, ai sensi della L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni:

la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

La Dirigente dell'Ufficio
Dott.ssa Elisabetta Viesti

Il presente provvedimento rientra nelle specifiche competenze della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4 comma 4, lettera d) della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del relatore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dalla dirigente dell'Uf-

ficio “Sanità Pubblica e sicurezza del lavoro” e dal dirigente del Servizio P.A.T.P.;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione del relatore, che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare il Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale, per favorire iniziative e progetti di qualità atti a rendere sistematica l’attività di promozione dell’educazione alla salute nelle scuole, attraverso un modello di *governance* interistituzionale, allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che annulla e sostituisce la “Convenzione tra Regione Puglia e Ufficio Regionale Scolastico della Puglia per l’educazione alla salute, la promozione della cultura della solida-

rietà e l’umanizzazione dell’assistenza sociosanitaria” di cui alla DGR 30 dicembre 2005, n.2039;

- di autorizzare l’Assessore alle Politiche della Salute alla sottoscrizione del citato Protocollo;
- di dare mandato al dirigente del Servizio Programmazione assistenza territoriale e prevenzione a porre in essere tutti gli atti necessari all’attuazione di quanto previsto nel Protocollo, ivi compresa l’adozione di specifiche procedure gestionali ed amministrative;
- di trasmettere - a cura del Servizio PATP - il presente provvedimento all’Ufficio Scolastico Regionale ed ai Direttori Generali delle ASL, per gli adempimenti di competenza;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi di legge.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Regione Puglia
Assessorato alle Politiche della Salute



Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

REGIONE PUGLIA

e

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

per favorire iniziative e progetti di qualità atti a rendere sistematica l'attività di promozione dell'educazione alla salute nelle scuole attraverso un modello di *governance* interistituzionale

VISTI

- gli artt. 104 - 105 - 106 del D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenze" in cui vengono identificati gli interventi informativi ed educativi in ambito scolastico e si prevede l'istituzione di Comitati tecnici provinciali per l'educazione alla salute e la prevenzione delle tossicodipendenze;
- il D.M. Pubblica Istruzione del 15 ottobre 1990 che definisce la composizione e i compiti del Comitato tecnico provinciale per l'educazione alla salute e di prevenzione e cura delle tossicodipendenze;
- l'art. 21 della L. 15 marzo 1997 n. 59, che attribuisce alle istituzioni scolastiche l'autonomia funzionale, sulla base della quale realizzare le opportune interazioni con le autonomie locali, i settori economici e produttivi e le associazioni del territorio, al fine di un'integrazione efficace fra realtà territoriali e offerta formativa;
- il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, che prevede il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali e, che attribuisce ai Comuni la competenza ad esercitare, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, interventi di educazione alla salute;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, ai sensi del citato art. 21 della legge 59/97 e, che prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;

- il D.P.R. 6 novembre 2000 n. 347, che include nei compiti istituzionali dell'Ufficio Scolastico Regionale la promozione della ricognizione delle esigenze formative, lo sviluppo della relativa offerta sul territorio e il supporto alle Istituzioni Scolastiche Autonome;
- la Legge 28 marzo 2003 n. 53, di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- il D.lgs. 19 febbraio 2004 n. 59, che definisce norme generali relative la scuola dell'infanzia e il primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art.1 della legge 28 marzo 2003 n. 53, e che fornisce indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° grado;
- l'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 ha sottoscritto il Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007;
- la Regione Puglia con D.G.R. n. 824 del 28 marzo 2005 intergrata dalla D.G.R. n. 157 del 21 febbraio 2006 ha approvato il Piano Regionale della Prevenzione 2005-2007;
- il D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, che fornisce norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- il D.P.R. 7 aprile 2006 di approvazione del "Piano Sanitario Nazionale 2006-2008" che, in particolare, indica la sedentarietà, l'alimentazione scorretta e il tabagismo tra i principali determinanti di rischio per le patologie croniche degenerative; individua tra gli obiettivi di salute del Servizio Sanitario Nazionale la salute nell'adolescenza e, in tale ambito, attribuisce un ruolo primario all'educazione dei giovani alla promozione della salute, all'attività motoria, ai comportamenti e stili di vita adeguati; individua, inoltre, l'informazione sanitaria quale attività avente un ruolo strategico nel contribuire al consolidamento di una cultura della salute nel Paese;
- il Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Salute e il Ministero della Pubblica Istruzione del 5 gennaio 2007, relativo alla definizione di strategie comuni di collaborazione, mirate alla tutela della salute, a partire dalla scuola, e alla prevenzione di patologie croniche e al contrasto di fenomeni tipici dell'età giovanile e a costituire un Comitato paritetico di monitoraggio e valutazione delle iniziative intraprese composto da membri dei due Ministeri;
- il programma "Guadagnare Salute" promosso dal Ministero della salute e approvato con DPCM del 4 maggio 2007 finalizzato a rendere più facili le scelte salutari e a promuovere campagne informative che mirino a modificare comportamenti inadeguati che favoriscono l'insorgere di malattie degenerative di grande rilevanza epidemiologica;
- il Decreto Ministero della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 agosto 2007 relativo il Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo d'istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il "Piano Regionale di Salute 2008-2010" approvato con legge regionale Puglia 19 settembre 2008, n.23 nel quale, da un lato, si afferma che la promozione della salute è il fine del sistema sanitario regionale e, dall'altro, nell'evidenziare il ruolo dell'educazione alla salute quale strumento principale di promozione della salute dei singoli e delle comunità, sottolinea l'importanza della scuola quale sede naturale dell'educazione socialmente organizzata a cui spetta il compito educativo primario in età evolutiva anche in materia di salute, mediante l'integrazione dell'azione degli insegnanti e degli operatori sanitari;

- la Legge 169 del 30 ottobre 2008 che prevede l'istituzione della disciplina scolastica denominata "Cittadinanza e Costituzione" e il documento di indirizzo per la sperimentazione dell'insegnamento della stessa del 4-3-2009 nel quale si fissa lo scenario d'azione generale, volto a favorire azioni e modelli di integrazione tra scuola e istituzioni, agenzie ed enti del territorio, come modalità in grado di dare completezza al tema della cittadinanza;
- il Regolamento regionale Puglia 30 giugno 2009, n.13 di "Organizzazione del Dipartimento di Prevenzione" ha previsto, in staff alla direzione, la struttura semplice "Qualità, comunicazione, formazione, educazione sanitaria";
- l'Intesa Stato Regioni del 29 aprile 2010 ha sottoscritto il Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012 il quale, tra l'altro, ha previsto Linee di Azione a "supporto all'area prevenzione di abitudini, comportamenti, stili di vita non salutari: sorveglianza e monitoraggio";
- la Regione Puglia con DGR 2994 del 28 dicembre 2010 ha approvato il "Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012" nel quale ha previsto la linea progettuale "Scuola in Salute"
- la volontà dell'Assessore alle Politiche della Salute della Regione Puglia e del Direttore Generale dell'USR Puglia a sottoscrivere un'intesa sui temi che riguardano il rapporto Scuola e Salute;

PREMESSO CHE

la Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Puglia condividono i seguenti principi generali:

- la promozione della salute rientra nella più ampia accezione di promozione della "qualità della vita", il cui obiettivo è quello di aiutare le nuove generazioni nel raggiungimento del benessere psicofisico;
- una scorretta alimentazione, l'alcool, il fumo di tabacco e la sedentarietà, come descritto dalla letteratura scientifica, sono i principali fattori di rischio responsabili dell'induzione di patologie cronico-degenerative. Tali patologie sono largamente prevenibili, attraverso la corretta gestione dei fattori di rischio sopra citati e con azioni volte ad incidere sulle abitudini, sui comportamenti e su norme sociali corrette;
- il principale strumento di prevenzione primaria delle patologie cronico-degenerative è rappresentato dalla promozione della salute, cioè dalla promozione di tutti quegli interventi utili all'acquisizione di strategie comportamentali volte alla tutela della salute per cui l'individuo, nei vari contesti di vita e di lavoro, è in grado di gestire al meglio la "propria salute", intesa come risorsa per realizzare le proprie aspirazioni personali;
- la letteratura scientifica internazionale evidenzia come taluni modelli, attualmente applicati con buoni esiti, quali la "*Life Skill Education*", possano meglio realizzarsi attraverso l'alleanza tra i sistemi sanità e scuola; il primo con un ruolo di governo del processo e di supporto tecnico-scientifico (analisi del bisogno, supporto alla progettazione e valutazione dei risultati, formazione degli insegnanti), il secondo con un ruolo di regia dei percorsi all'interno dei curricula con sviluppo a spirale (dalla scuola dell'infanzia alla secondaria superiore ricomprendendo anche la formazione professionale). Entrambi i sistemi possono collaborare per coinvolgere genitori e famiglie a supporto dei programmi;

CONSIDERATO CHE

- la Direzione Generale dell'USR Puglia, condivide quanto indicato nelle Linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che affidano alle istituzioni preposte all'educazione delle nuove generazioni due funzioni principali in ordine all'educazione alla salute: quella informativa e quella formativa, da esplicitare in modo continuativo e strutturale attraverso programmi, che si avvalgano degli strumenti ordinari dell'attività scolastica e mediante un'azione concertata e condivisa con le aziende sanitarie del territorio;
- l'USR condivide il concetto di salute come superamento della sola prospettiva preventiva in favore di una impostazione che enfatizzi la promozione della salute e la valorizzazione della persona, ovvero ritiene che cultura, scuola e persona siano inscindibili;
- l'USR per la Puglia promuove iniziative per l'educazione alla salute nelle scuole in quanto parte integrante e imprescindibile dell'offerta formativa delle singole Istituzioni Scolastiche Autonome;
- la Regione Puglia condivide totalmente quanto sancito nella 1^a Conferenza Internazionale sulla Promozione della Salute nel 1986 ad Ottawa in Canada e ribadito nella Carta di Bangkok, nel 2005: "La promozione della salute è il processo che permette alle persone di aumentare il controllo sulla propria salute e sui suoi determinanti, e dunque di migliorare la salute stessa. È una funzione centrale della sanità pubblica e contribuisce alla lotta contro le malattie trasmissibili e non trasmissibili e contro altre minacce per la salute";
- la Regione Puglia, nelle sue diverse componenti, persegue obiettivi di prevenzione e promozione della salute attraverso la promozione, attuazione, monitoraggio e valutazione di innumerevoli programmi in tema di prevenzione, anche in ambito scolastico, mediante l'azione svolta dal Sistema sanitario regionale per il tramite dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL;
- la Regione Puglia ha messo in atto azioni volte a razionalizzare l'allocazione delle risorse disponibili in materia di prevenzione del disagio e di promozione della salute, valutandone l'uso ottimale, al fine di evitare la parcellizzazione delle iniziative e promuovendo, altresì, una programmazione unitaria e continua;

in considerazione di quanto premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Finalità del Protocollo)

1. La presente intesa è finalizzata a regolare il rapporto di collaborazione tra il Sistema sanitario ed il Sistema scolastico della Regione Puglia teso a favorire la promozione di interventi che ricadono sui rispettivi sistemi di riferimento e che mirano, secondo la definizione dell'O.M.S., ad assicurare ai destinatari degli interventi stessi un maggior controllo sulla propria salute anche mediante la promozione di stili di vita positivi e responsabili.
2. La Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale concordano di perseguire congiuntamente le seguenti finalità generali:
 - a) riconoscersi reciprocamente come interlocutori istituzionali privilegiati, con particolare riferimento allo svolgimento concordato di funzioni relative ai sotto citati ambiti:

- individuazione e monitoraggio dei bisogni e definizione delle priorità ai fini della programmazione di interventi di prevenzione e promozione della salute nella comunità scolastica
 - progettazione di interventi-tipo e di strumenti operativi
 - promozione di idonee opportunità di formazione, anche congiunta, degli operatori
 - valutazione dell'efficacia degli interventi;
- b) collaborare per favorire e sostenere lo svolgimento a livello scolastico di programmi volti a garantire interventi di educazione e promozione della salute e realizzare una progettazione condivisa;
- c) predisporre un piano di intervento per ricondurre le iniziative e le proposte relative alla promozione ed educazione alla salute in ambito scolastico ad un quadro organizzativo e metodologico unitario di opportunità;
- d) definire strumenti volti a garantire la qualità degli interventi di promozione ed educazione alla salute attraverso la diffusione di modalità accreditate relativamente alla progettazione, gestione e valutazione degli interventi;
- e) condividere gli approcci metodologici, la gestione e la valutazione degli interventi e la loro diffusione tra le realtà locali, anche in relazione alle azioni in corso;
- f) ottimizzare l'uso delle risorse, riconducendo le iniziative ad un quadro unitario compatibile, secondo linee guida condivise, con la programmazione socio-sanitaria nazionale, regionale e con i programmi nazionali e regionali dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 2

(Aree di intervento)

1. La Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia concordano sul carattere strutturale e funzionale della collaborazione con l'obiettivo di:
- a) promuovere percorsi e azioni coerenti con i programmi nazionali Guadagnare Salute operando, in particolare, nelle seguenti aree d'intervento:
- corretta alimentazione
 - promozione dell'attività fisica
 - lotta al fumo
 - lotta all'uso e abuso di sostanze (droghe, alcool, farmaci, sostanze dopanti)
 - prevenzione degli incidenti stradali
 - benessere e tutela della salute mentale
 - educazione all'affettività e alla sessualità consapevole e responsabile
 - promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- b) favorire l'attività di conoscenza del contesto socio-culturale e dei profili di salute della comunità, attraverso la conduzione di indagini epidemiologiche con l'utilizzo anche di sistemi di sorveglianza sugli stili di vita atti a rilevare i bisogni specifici di salute e a monitorare l'evoluzione nel tempo dei principali fattori di rischio comportamentali
- c) favorire una visione di programmazione partecipata e trasversale sugli stili di vita, in un'ottica di rete, con il coinvolgimento attivo dei docenti, degli studenti, dei genitori e che preveda la possibilità di ricercare alleanze con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio, quali le associazioni sportive, di volontariato, gli enti locali oltre che con i gestori dei mezzi di comunicazione per dar opportuna rilevanza delle azioni intraprese

- d) programmare interventi di prevenzione “*Evidence Based*” secondo i principi di efficacia e sostenibilità
- e) diffondere le buone pratiche.

Art. 3
(Modello organizzativo)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente intesa e nell’ottica della *governance* interistituzionale finalizzata a rendere sistematiche le azioni sono costituite le seguenti strutture operative:

- Gruppo Tecnico Interistituzionale (GTI)
- Gruppo Interdisciplinare Aziendale (GIA)

Art. 4
(Gruppo Tecnico Interistituzionale)

1. Il Gruppo Tecnico Interistituzionale è composto da:

- per la Regione Puglia da un Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione dell’Assessorato alle Politiche della Salute, da un rappresentante dell’ARES, dal Referente dei rapporti con USR per le tematiche di Guadagnare Salute, da un referente dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale, dai responsabili delle Strutture di Educazione alla Salute del Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL. pugliesi.
- per l’Ufficio Scolastico Regionale Puglia dal Direttore Generale, o da un suo delegato; dal referente regionale per l’educazione alla salute; e dai referenti per l’educazione alla salute degli uffici degli ambiti territoriali.

2. Il GTI, attraverso la lettura dei dati epidemiologici, operata dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale della Puglia e attraverso la rilevazione dei bisogni realizzata dalle Istituzioni Scolastiche autonome ha il compito di:

- individuare le priorità di intervento nelle aree di cui all’art.2
- predisporre il piano annuale degli interventi e gli indirizzi operativi per la loro realizzazione da fornire ai Gruppi Interdisciplinari Aziendali
- favorire il raccordo con progetti e linee di intervento già avviati a livello nazionale o interregionale
- rafforzare le reti
- valutare e validare progetti di interesse regionale
- valutare e/o proporre interventi formativi diretti ad operatori scolastici e socio-sanitari
- favorire la raccolta, la diffusione e la promozione delle buone pratiche
- valutare e monitorare i risultati delle azioni.

3. Le attività deliberate dal GTI saranno coordinate a livello territoriale dai GIA.

4. Il GTI, per l’istruttoria di problematiche oggetto del presente protocollo, ha facoltà di costituire gruppi tecnici costituiti da esperti, di entrambe le amministrazioni firmatarie, nelle diverse aree di intervento.

Art. 5***(Gruppo Interdisciplinare Aziendale)***

1. Il Gruppo Interdisciplinare Aziendale, opera a livello locale ed è costituito in tutte le Aziende Sanitarie Locali della Regione Puglia.
2. Tale gruppo è costituito almeno da:
 - il referente per l'educazione alla salute del Dipartimento di Prevenzione della ASL con funzione di coordinamento
 - il referente per l'educazione alla salute di ambito territoriale scolastico (ex USP)
 - un rappresentante di Distretto Socio Sanitario
 - un rappresentante del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche
 - un rappresentante del Dipartimento di Salute Mentale.
3. Il Gruppo Interdisciplinare Aziendale svolge compiti di:
 - attuare e monitorare le progettualità approvate dal GTI
 - sottoporre alla valutazione del GTI ipotesi progettuali da realizzare, in ambito locale, nelle aree di intervento di cui all'art.2
 - comunicare al GTI esperienze realizzate nel territorio al fine di alimentare l'archivio delle buone pratiche
 - predisporre, entro il mese di maggio di ogni anno, un report delle attività di promozione della salute realizzate nel corso dell'anno scolastico precedente, al fine di consentire la predisposizione del piano annuale degli interventi da parte del GTI.

Art 6***(Sperimentazioni e ricerche)***

1. La Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale si impegnano a promuovere, a titolo sperimentale, progetti innovativi, di provata efficacia e rispondenti ai criteri previsti dalla Rete OMS Health Promoting Schools, e a favorire lo sviluppo di metodi e strumenti, anche informatici, in grado di ridurre le disuguaglianze di accesso alle opportunità formative ed educative.
2. L'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Puglia si impegnano a promuovere la sperimentazione, attraverso la stretta collaborazione tra le AA.SS.LL. e i rispettivi Uffici scolastici territoriali, di modelli didattici attivi e partecipativi, caratterizzati da un approccio curricolare.
3. Tutte le attività di sperimentazione e ricerca saranno svolte nel rispetto delle norme di tutela della privacy.

Art 7***(Impegni delle parti)***

1. La Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale si impegnano ad emanare linee di indirizzo operative alle proprie articolazioni periferiche ai fini della realizzazione di quanto previsto dalla presente intesa.

2. La Regione Puglia si impegna affinché le strategie condivise portino ad una corrispondenza di intenti nei piani di lavoro delle AA.SS.LL. nel rapporto di collaborazione con le Istituzioni Scolastiche Autonome che potrà essere regolamentato da specifici accordi locali.

3. Le competenti strutture della Regione Puglia, in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, operano congiuntamente per il coordinamento dei programmi e degli interventi promossi nelle singole scuole da altri soggetti, pubblici o privati, finalizzati alla realizzazione di attività di promozione ed educazione alla salute.

Art. 8

(Risultati delle attività progettuali)

1. I risultati delle attività realizzate nell'ambito della presente intesa potranno essere oggetto di diffusione e pubblicazione congiunta, previo accordo tra le parti.

Art. 9

(Compartecipazione finanziaria)

1. La Regione Puglia e L'Ufficio Scolastico Regionale Puglia si impegnano a compartecipare finanziariamente, secondo le proprie specificità, per la realizzazione delle azioni previste dal presente protocollo d'intesa.

Art. 10

(Durata del Protocollo)

1. Le parti convengono di attivare sperimentalmente il presente Protocollo di Intesa per un triennio, a partire dalla data di sottoscrizione. Lo stesso, previa verifica dei risultati conseguiti, potrà essere tacitamente rinnovato.

2. Le parti possono concordare in qualunque momento integrazioni e modifiche al presente Protocollo di Intesa, considerate necessarie ad un migliore perseguimento degli obiettivi della presente Intesa.

Art. 11

(Diffusione del Protocollo)

1. Le parti si impegnano a garantire la diffusione dei contenuti del presente Protocollo d'Intesa e dei suoi risultati progressivi presso le AA.SS.LL., le Istituzioni Scolastiche Autonome e l'intera collettività, anche attraverso conferenze e segnalazioni stampa.

Bari, _____

Per la Regione Puglia
L'Assessore alle Politiche della Salute
prof. Tommaso Fiore

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Il Direttore Generale
dott.ssa Lucrezia Stellacci

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. 1706

Accordo di Programma per l'area della Murgia nel settore del mobile imbottito. Definizione quale area interessata da complesse situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale ai sensi dell'art. 2 legge n. 99 del 2009.

La Vicepresidente - Assessore allo Sviluppo Economico, Avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività, dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione, riferisce quanto segue:

Premesso che

- Il Distretto Industriale del Mobile Imbottito, collocato tra Basilicata e Puglia, nato tra gli anni Cinquanta e Sessanta in un'area geografica compresa tra i Comuni di Matera, Altamura, Ginosa, Laterza e Santeramo in Colle si trova oggi a vivere una drammatica situazione di crisi con pesanti ricadute sul versante della occupazione;
- il Distretto raggiungeva l'apice dello sviluppo negli anni 2000 -2002: in quel periodo il Distretto faceva registrare 14 mila addetti ed oltre 500 aziende operanti nella filiera produttiva del mobile imbottito. La produzione del distretto industriale del mobile imbottito rappresentava il 55% della produzione italiana e circa l'11% dell'intera produzione mondiale, quota che sfiorava il 16% considerando il solo segmento dell'imbotto in pelle. Nell'anno 2002 il distretto globalmente inteso faceva registrare un fatturato complessivo di circa 2.200 milioni di euro: su di esso le grandi imprese incidono per una percentuale pari a circa l'85,5%, le medie imprese per il 12% circa e solo il 2,5% del fatturato complessivo derivava dalle piccole imprese, a testimonianza che la crescita risultava trainata dalle grandi imprese;
- dal 2003 la curva dello sviluppo, per una serie di fattori congiunturali e strutturali, invertiva la tendenza ed il Distretto murgiano cominciava ad incontrare notevoli problemi sui mercati internazionali. Le difficoltà si traducevano in un forte

rallentamento dell'export e nella scomparsa di un elevato numero di aziende con conseguente riduzione della forza lavoro. L'export passava da 1.272 milioni di euro nel 2002 a 554 milioni di euro nel 2008 (fonte: Federlegno Arredo su dati Istat). Si tratta di dati che risultano ulteriormente peggiorati nell'ultimo biennio;

- il progressivo ed inarrestabile peggioramento della situazione è stato tale da spingere le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali a chiedere nel febbraio del 2004 il diretto intervento del Governo nazionale e di quello regionale, sollecitando l'immediata adozione di strumenti in grado di rilanciare la competitività del settore che ha condotto alla adozione, il 19 marzo 2006, di un "Protocollo d'Intesa per il consolidamento del comparto industriale del mobile imbottito dell'area murgiana", sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Puglia, la Regione Basilicata e le parti sociali, che non ha successivamente ricevuto attuazione;
- a partire dall'aprile del 2008 è stato istituito, su proposta delle parti sociali, un apposito tavolo tecnico istituzionale di confronto sul settore del mobile imbottito, presso il Ministero per lo Sviluppo Economico con la partecipazione della Regione Puglia, della Regione Basilicata, di Confindustria Puglia e Confindustria Basilicata, delle rappresentanze sindacali nazionali e territoriali di categoria e di CGIL CSIL UIL di Puglia e di Basilicata, con l'intento di definire la procedura per la definizione di uno specifico **Accordo di Programma** volto ad individuare le opportune iniziative per favorire il consolidamento e l'innovazione del settore del mobile imbottito nella Murgia, la reindustrializzazione dell'area e nel contempo il reimpiego dei lavoratori della filiera del mobile imbottito;
- nell'ambito di tale attività è stato costituito un Gruppo di Lavoro tecnico -istituzionale con il compito di procedere alla individuazione:
 - degli strumenti normativi e delle risorse finanziarie effettivamente disponibili per il finanziamento degli interventi;
 - delle misure rivolte al consolidamento e all'innovazione del comparto industriale del mobile

- imbottito;
- degli interventi infrastrutturali funzionali alla crescita economica del territorio;
 - delle procedure per l'implementazione di iniziative cantierabili su cui si basa l'attuazione dell' Accordo di Programma;
 - di linee di finanziamento, tramite i centri di eccellenza, finalizzate a reali progetti del sistema delle imprese innovazioni tecnologiche, nella ricerca, nello sviluppo delle politiche formative e dell'interazione industria istruzione, rapporti e convenzioni con università ed altri centri di eccellenza in Italia;
 - di misure fiscali e parafiscali che consentano di diminuire il costo del lavoro per gli addetti che operano nel campo dell'innovazione, della ricerca di sviluppo del marketing internazionale, nell'export, nell'internazionalizzazione dei processi e di tutte le attività coerenti con gli indirizzi di competitività del settore;
 - di politiche agevolative alle imprese permettendo aggregazioni, consorzi e l'organizzazione attraverso i distretti;
 - di attività di tutela della proprietà intellettuale, del design, dei brevetti contro le contraffazioni e attivare una politica di repressione e prevenzione;
- sulla base delle attività di consultazione e di indagine svolte dal Gruppo di Lavoro, nella successiva riunione del 6 luglio 2010, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, si è convenuto sulla possibilità di sostenere e realizzare iniziative industriali in grado di consentire il reimpiego dei lavoratori considerandoli patrimonio professionale da tutelare e di offrire una quota ulteriore di occupazione, con impegno da parte delle imprese interessate ad utilizzare prioritariamente il personale messo in CIGS dal settore mobile imbottito;
 - la Regione Puglia ha avviato una proficua attività di concertazione con le parti sociali regionali a partire da una bozza di lavoro sottoposta dalla Confindustria Puglia e dalla Confindustria Basilicata che ha condotto alla elaborazione di un testo largamente condiviso dagli attori sociali ed istituzionali del territorio, con specifico riferimento agli impegni assunti dalla Regione;
 - tale testo è stato trasmesso al Ministero a cui la Regione ha chiesto di attivare il Tavolo nazionale
- per definire gli impegni degli altri soggetti sottoscrittori ed arrivare alla sottoscrizione in tempi celeri dell'Accordo di Programma;
 - in tal senso -ferme restando le disposizioni normative di riferimento e le distinte competenze e responsabilità dei soggetti interessati -si conferma l'opportunità di adottare un procedimento di programmazione negoziata, ai sensi dell' art. 2, comma 203, lettera a, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (collegata alla L.F. 1997), mediante la definizione di un Accordo di Programma ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell' art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e dell'art. 2 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009 che, peraltro, consente l'attiva partecipazione delle Regioni e degli Enti locali interessati all'intervento in argomento;
 - l'articolo 2, comma 1, della legge n. 99 del 2009, Legge sviluppo, dispone che, al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nei quali si richieda l'attività integrata e coordinata di Regioni, Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati e di Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di Istituzioni diverse e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi, l'iniziativa è disciplinata da appositi accordi di programma, promossi anche ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
 - l'articolo 2, comma 6, della Legge n. 99 del 2009 dispone che nell'ambito degli accordi di programma si provvede d'intesa, ove possibile, con enti e organismi locali competenti, alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione e di ristrutturazione economica di aree o distretti industriali dismessi da destinare ai nuovi investimenti produttivi;
 - in occasione dell'incontro del 13 luglio 2011, che avrebbe dovuto condurre alla definizione di un testo condiviso, il Ministero dello Sviluppo Economico ha, per la prima volta, comunicato la propria interpretazione dell'articolo 2, della legge n. 99 del 2009, in combinato disposto con l'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 24 marzo 2010, secondo cui la stipula del-

l'Accordo va preceduta da un atto della Regione che richieda il riconoscimento del territorio murciano quale area interessata da complesse situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale, e chiedi al Ministero di inserire, con proprio Decreto, tale territorio tra quelli cui sono applicabili i benefici di cui alla legge n.181 del 1989, con espresso riferimento alla stipula di accordi di programma ai sensi dell'art. 2 legge n. 99 del 2009;

- il Ministero dello Sviluppo Economico, nonostante le evidenze economiche ed occupazionali, non intende avvalersi della facoltà di procedere d'ufficio all'accertamento della presenza di situazioni complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, come previsto dal citato art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 24 marzo 2010, mediante proprio decreto ministeriale che stabilisca l'iscrizione del territorio nell'elenco delle aree soggette ai benefici della legge 15 maggio 1989, n. 181, nei limiti ed alle condizioni di cui al comma 2, dell'art. 2
- appare, dunque, opportuno, al fine di rimuovere ogni ostacolo alla stipula dell'Accordo in questione, ed al fine di evitare un ulteriore differimento dei tempi di conclusione dell'Accordo, procedere alla individuazione del territorio dei Comuni di Santeramo, Altamura, Ginosa e Laterza quali area interessate da una complessa situazione di crisi con riferimento al settore del mobile imbottito;

Per tutto quanto sopra esposto, si propone, pertanto, di richiedere formalmente al Ministero dello Sviluppo Economico il riconoscimento delle aree comprese nel territorio dei Comuni di Santeramo in colle, Altamura, Ginosa e Laterza quali aree interessate da una complessa situazione di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale con riferimento al settore del mobile imbottito, e di richiedere al Ministero di intervenire con la massima urgenza con proprio Decreto, inserendo i territori citati tra quelli che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 2 della legge n. 99 del 2009, al fine di procedere alla definizione di uno schema di Accordo di Programma volto ad individuare le opportune iniziative per favorire il consolidamento e l'innovazione del settore del mobile

imbottito nella Murgia, la reindustrializzazione dell'area e nel contempo il reimpiego dei lavoratori della filiera del mobile imbottito.

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, - comma 4, lettere D/E/K della L.R. n. 7/97.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta della Vicepresidente - Assessore allo Sviluppo Economico;

Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile per competenza in materia che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare la definizione delle aree comprese nel territorio dei Comuni di Santeramo in colle, Altamura, Ginosa e Laterza, quali aree interessate da una complessa situazione di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale con riferimento al settore del mobile imbottito, e, per l'effetto, di richiedere al Ministero di intervenire con la massima urgenza con proprio Decreto inserendo i territori citati tra quelli che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 2 della legge

n. 99 del 2009, al fine di procedere in conseguenza alla sottoscrizione di Accordo di Programma volto ad individuare le opportune iniziative per favorire il consolidamento e l'innovazione del settore del mobile imbottito nella Murgia, la reindustrializzazione dell'area e nel contempo il reimpiego dei lavoratori di tale filiera produttiva, la cui approvazione si rinvia ad apposito atto di Giunta;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività a provvedere alla notifica della presente Delibera al Ministero dello Sviluppo Economico;
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. 1708

“Bollenti Spiriti”. Programma di Intervento 2011. Adesione Progetto OLE - Otranto Legality Experience - edizione 2011.

L'Assessore alle Politiche Giovanili, Cittadinanza Sociale e Attuazione del Programma, Dr. Nicola Fratoianni, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile e confermata dalla dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, riferisce quanto segue:

Con DGR n. 778 del 26/04/2011, la Giunta Regionale ha approvato il documento “Bollenti Spiriti - Programma di interventi 2011 - linee di indirizzo”.

Uno degli obiettivi individuati dal documento “Bollenti Spiriti - Programma di interventi 2011”, prevede la realizzazione di un “Cantiere della Legalità” che rafforzi e dia continuità alle azioni già messe in campo a sostegno della diffusione della legalità presso i giovani e del riutilizzo sociale dei beni sottratti alla criminalità organizzata, perché non

perdano efficacia e si rafforzi il raccordo con l'attuazione del programma di governo.

Il predetto Programma prevede, inoltre, di attivare, sulla scorta di esperienze già realizzate, spazi/eventi di formazione, discussione e confronto a livello internazionale sul tema dell'azione civile e non violenta a contrasto della criminalità organizzata.

In questi anni l'intervento complessivo di Bollenti Spiriti in materia di legalità è stato attuato incrociando diversi strumenti (formazione, comunicazione, partecipazione attiva etc.) a favore delle giovani generazioni: dalla creatività giovanile alla realizzazione di modelli positivi di consumo culturale, all'educazione e formazione complementare con quella universitaria.

Tra le principali attività realizzate, la Giunta regionale ha aderito con DGR n. 1805 del 30 giugno 2010, al progetto OLE (Otranto Legality Experience), forum internazionale sui temi della legalità e dei rapporti tra economia e criminalità organizzata.

Il progetto OLE è un progetto ideato dall'associazione internazionale FLARE-Freedom Legality and Rights in Europe - organizzazione no-profit impegnata nella lotta sociale al crimine organizzato transnazionale. Gli aderenti a FLARE sono associazioni di promozione giovanile e organizzazioni non governative. Le loro aree di provenienza sono Europa, bacino del Mediterraneo, Federazione Russa, area caucasica, penisola balcanica. L'Associazione FLARE, promossa da Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie - e da Terra del Fuoco, è stata fondata il 10 giugno 2008 al Parlamento Europeo a Bruxelles, e, attualmente, raccoglie associazioni, ONG e organizzazioni giovanili da 25 paesi.

L'edizione del 2010, realizzata dal 28 agosto al 3 settembre ad Otranto, ha rappresentato la prima edizione sperimentale di un progetto che intende essere un punto di riferimento culturale per tutta Europa, il luogo in cui le esperienze internazionali che si interrogano sul ruolo della società civile rispetto alle tematiche di globalizzazione e contrasto alla criminalità organizzata possano confrontarsi e dialogare. Il progetto realizza un processo di movimentazione sociale rispetto al tema del contrasto alla criminalità organizzata per sostenere una generazione sensibile, informata e dotata di cono-

scenze sufficienti ad incidere positivamente sulle società di provenienza, a partire dal territorio pugliese.

L'edizione 2010, infatti, ha visto la partecipazione di oltre 60 relatori e più di 200 iscritti di cui 100 partecipanti stranieri e 100 italiani fra studenti universitari di materie quali economia, giurisprudenza e scienze politiche con una buona conoscenza dell'inglese. Tra i 100 partecipanti stranieri le principali regioni di provenienza sono state quelle centro e nord-europee ed i Balcani, e non sono mancati partecipanti giunti da più lontano, come dalla Nigeria e dall'Afghanistan. Il costo complessivo del progetto 2010 è stato di €.153.070,27, di cui €. 70.000,00 di contributo regionale.

Con nota del maggio 2011, l'Associazione FLARE ha presentato l'edizione 2011 del progetto OLE, dal titolo "Economia Illegale, Mafie e Globalizzazione Finanziaria" (4-11 settembre p.v.) confermando l'impostazione progettuale dell'edizione 2010 e arricchendo l'edizione 2011 di una area espositiva per tutte le associazioni regionali, nazionali e internazionali, nella quale le esperienze del territorio si incontreranno e si confronteranno con le esperienze di altri Paesi. Il costo complessivo del progetto 2011 è pari a €.210.800,00 di cui €.150.000,00 di contributo regionale.

Considerato che le finalità e gli obiettivi del progetto sono coerenti con le linee programmatiche e di indirizzo approvate con DGR n. 778 del 26/04/2011, come sopra richiamate e che essi si declinano come di seguito:

Finalità:

- creazione di un movimento giovanile internazionale per la promozione sociale della legalità che abbia come fine la prevenzione e l'arginazione del crimine organizzato
- sensibilizzare i giovani a tale problema affinché diventi argomento di discussione e dibattito nel campo dell'azione giovanile.

Obiettivi:

- Accrescere la conoscenza dei differenti aspetti legati al fenomeno del crimine organizzato e trovare i mezzi migliori per contrastarlo
- Incrementare le competenze e le capacità dei giovani e delle associazioni giovanili per diffondere

la promozione della legalità nel loro campo d'azione.

- Offrire spazi creativi sul tema "Legalità"

Per quanto sopra riportato si propone:

- di approvare l'adesione al progetto presentato da FLARE - Freedom, Legality and Rights in Europe, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante così come proposto per l'anno 2011 prevedendo un contributo finanziario pari a € 150.000,00 (IVA compresa);
- di approvare l'allegato schema di convenzione regolante i rapporti con la Associazione di promozione culturale FLARE -Freedom Legality and Rights in Europe, corso Trapani 91, Torino (C.F. 97707260010/P.IVA 10119020013), per la realizzazione progetto "OLE -Otranto Legality Experience" edizione 2011;
- di autorizzare la dirigente del Servizio Politiche Giovanili alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti con l'Associazione FLARE - Freedom, Legality and Rights in Europe, soggetto attuatore del progetto, per la realizzazione del progetto presentato

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni e integrazioni

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di euro 150.000,00 (centocinquanta/00), (IVA compresa) trova copertura finanziaria nei fondi assegnati, E.F. 2011, L.R. n. 20/2010 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013", con imputazione sul capitolo cap. 814030 -U.P.B. 2.7.1.; spesa autorizzata con DGR n. 778 del 26/04/2011

All'impegno di spesa provvederà la dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, con successivo atto da assumersi entro il corrente esercizio.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett. d) della l.r. n. 7/1997.

L'Assessore alle Politiche Giovanili, Cittadinanza Sociale e Attuazione del Programma, Dr. Nicola Fratoianni, sulla base delle risultanze istrut-

torie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore alle Politiche Giovanili, Cittadinanza Sociale e Attuazione del Programma;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dalla Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. di approvare l'adesione al progetto presentato da FLARE - Freedom, Legality and Rights in Europe, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante così come proposto per

l'anno 2011, assegnando il contributo finanziario di € .150.000,00 (IVA compresa);

3. di adottare l'allegato schema di convenzione regolante i rapporti con la Associazione di promozione culturale FLARE -Freedom Legality and Rights in Europe, corso Trapani 91, Torino (C.F. 97707260010/P.IVA 10119020013), per la realizzazione progetto "OLE -Otranto Legality Experience" edizione 2011;
4. di autorizzare la dirigente del Servizio Politiche Giovanili alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti con l'Associazione FLARE - Freedom, Legality and Rights in Europe, soggetto attuatore del progetto, per la realizzazione del progetto in parola
5. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO 1

CONVENZIONE

per la realizzazione del progetto OLE (Otranto Legality Experience) nell'ambito del "Cantiere della Legalità" regionale previsto nel Programma di interventi 2011 "Bollenti spiriti"

L'anno duemilaundici, addì _____ del mese di _____ in Bari presso l'Assessorato alle Politiche Giovanili, Cittadinanza sociale e Attuazione del Programma

FRA

La Regione Puglia – Assessorato alle Politiche Giovanili, Cittadinanza sociale e Attuazione del programma, in seguito Regione, partita IVA/codice fiscale 80017210727, rappresentata dalla Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza sociale.....

E

FLARE – Freedom, Legality and Rights in Europe, associazione no profit, in seguito FLARE soggetto attuatore, C.F. 97707260010/P.IVA 10119020013, con sede legale in Corso Trapani 91/B – 10141 Torino (TO) – Italia, rappresentato dal signorin qualità di legale rappresentante dell'Associazione ,

PREMESSA

La Regione Puglia:

- è impegnata nella lotta alla criminalità e nella diffusione della cultura della legalità, che trova nella Pace il suo alveo più significativo;
- coordina la propria azione di governo con le istituzioni del territorio che hanno competenza diretta in materia per rendere efficace ogni azione di sviluppo della legalità e lotta alla criminalità;
- promuove la cultura della legalità condividendo i progetti dell'associazionismo antiracket e antimafia e sostenendo attività innovative di formazione perché la giustizia e la pace siano una pratica della democrazia;
- ritiene indispensabile connettere le esperienze Locali con quelle Globali per attivare un confronto che accresca la cultura della legalità e della solidarietà.

FLARE – Freedom, Legality and Rights in Europe:

- È un network di associazioni europee e non, impegnato nel contrasto sociale alle criminalità organizzate
- Si propone di connettere e condividere le migliori prassi da tutti i territori europei e non rispetto alle tematiche del contrasto alla criminalità organizzata
- Considera la formazione di giovani europei e non uno dei cardini su cui impostare il lavoro di contrasto sociale e culturale alle criminalità organizzate
- Si propone di come promotore di un movimento culturale ampio e inclusivo che metta al centro delle riflessioni sociali, politiche ed economiche il problema della pervasività delle criminalità organizzate in tutte le società.

Uno degli obiettivi individuati dal Documento "Bollenti Spiriti – Programma di interventi 2011", approvato con DGR n. 778 del 26/04/2011, prevede la realizzazione di un "Cantiere della Legalità" che rafforzi e dia continuità alle azioni già messe in campo a sostegno della diffusione della legalità presso i giovani e del riuso sociale dei beni sottratti alla criminalità organizzata, perché non perdano efficacia e si rafforzi il raccordo con l'attuazione del programma di governo.

Obiettivi specifici del Documento "Bollenti Spiriti – Programma di interventi 2011" sono:

- Consolidare sperimentazioni regionali sul riuso sociale di beni sottratti alla criminalità organizzata e sulla promozione delle tematiche della legalità e della memoria coerenti con gli obiettivi strategici del programma;
- Attivare, sulla scorta di esperienze già realizzate, spazi / eventi di formazione, discussione e confronto a livello internazionale sul tema dell'azione civile e non violenta a contrasto alla criminalità organizzata.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**ARTICOLO 1
OGGETTO DELL'ACCORDO**

Il presente atto inquadra il rapporto convenzionale tra le suddette parti per la realizzazione del progetto denominato "OLE" (Otranto Legality Experience) edizione 2011 nell'ambito dell'attuazione del "Cantiere della legalità" di cui al Programma di interventi "Bollenti spiriti" 2011.

Flare, soggetto attuatore garantisce il regolare svolgimento delle attività così come programmate nell'**ALLEGATO** progetto esecutivo che del presente accordo costituisce parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2**Programma operativo**

Il titolo dell'edizione 2011 del progetto OLE è "Economia Illegale, Mafie e Globalizzazione Finanziaria".

La edizione 2011 "OLE" è un percorso didattico articolato come segue: Summer Camp – summer Forum/Festival, come dettagliatamente riportato nel progetto esecutivo che del presente accordo costituisce parte integrante e sostanziale.

Le attività ammesse al finanziamento regionale sono quelle effettivamente descritte e preventivate nel progetto esecutivo **ALLEGATO** di cui al precedente articolo 1, comma 2.

La responsabilità attuativa del progetto e la titolarità della relativa spesa sono attribuiti a Flare in qualità di soggetto attuatore.

ARTICOLO 3**Obblighi**

FLARE garantisce che le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte con le cognizioni tecniche e pratiche necessarie.

FLARE è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e s.m.i.

FLARE si impegna a provvedere alla selezione dei giovani partecipanti all'iniziativa.

FLARE verifica i risultati del progetto e li comunica alla Regione Puglia attraverso l'elaborazione di un report finale.

FLARE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., nonché quelli di Trasparenza previsti dall'art. 22 della L.R. 15/08.

FLARE si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.

ARTICOLO 4**Durata**

La presente convenzione scadrà al 31 dicembre 2011.

ARTICOLO 5**Finanziamento del progetto**

Attraverso la sottoscrizione del presente accordo, la Regione sostiene l'esecuzione del progetto di cui al comma 1, articolo 1 con un corrispondente finanziamento preventivato in € 150.000,00 (centocinquantamila/00) Iva e oneri compresi. Il contributo sarà liquidato, nel rispetto delle disposizioni di Giunta regionale con riferimento al "Patto di stabilità interno per l'anno 2011".

Il finanziamento regionale sarà erogato in due soluzioni:

- la prima rata, pari ad € 90.000,00 e corrispondente al 60% del contributo regionale, sarà corrisposta al soggetto attuatore dopo la sottoscrizione del presente atto e previa dichiarazione di avvio delle attività progettuali;

- Il saldo del 40%, nella misura di € 60.000,00, sarà corrisposto ad avvenuta acquisizione della documentazione di cui al successivo articolo 6 e verifica di regolarità contabile della rendicontazione presentata.

ARTICOLO 6

RELAZIONE FINALE E RENDICONTAZIONE

Flare, soggetto attuatore, entro 90 gg. dal termine dell'intera attività progettuale, trasmetterà al Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale, ai fini della rendicontazione finale sulle attività svolte, i seguenti documenti:

- a) relazione conclusiva con la descrizione dettagliata delle attività svolte;
- b) prospetto di rendicontazione riportante in modo analitico tutte le voci delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto;
- c) scheda riepilogativa delle fatture e dei documenti contabili presentati;
- d) documentazione di spesa costituita dalle copie delle fatture quietanzate, o altro documento contabile probatorio riportanti la dicitura "copia conforme all'originale" sotto cui dovrà essere apposto il timbro e la firma in originale del legale rappresentante del soggetto attuatore.

Qualora la documentazione sopra indicata risultasse parzialmente insufficiente o non chiara la Regione si riserva la facoltà di richiedere le necessarie integrazioni che dovranno essere fornite entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Scaduto il termine si procederà con il materiale ricevuto.

Le eventuali economie realizzate, rispetto a quanto erogato, dovranno essere precisamente descritte ed elencate in sede di rendicontazione e tempestivamente restituite nei modi che il Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale provvederà ad indicare.

ARTICOLO 7

PUBBLICITA' E LOGO

FLARE, soggetto attuatore si impegna a dare adeguata visibilità al finanziamento regionale del progetto ponendo su tutte le comunicazioni per la stampa, inviti o eventuale materiale cartaceo, audio-video e *on line* relativi al progetto, il logo della Regione Puglia e il riferimento espresso all'Assessorato alle Politiche Giovanili e Cittadinanza sociale, con la seguente dicitura: "Progetto finanziato nell'ambito del Programma regionale *Bollenti spiriti* 2011".

ARTICOLO 8

Revoche

La Regione può disporre atto di revoca del finanziamento erogato nei seguenti casi:

- ⇒ nel caso in cui, scaduta la validità della presente convenzione di cui all'art.4, le attività del progetto non abbiano avuto inizio;
- ⇒ nel caso in cui il soggetto attuatore non trasmetta, entro 90 gg. dal termine dell'attività progettuale, al Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale la documentazione della rendicontazione finale sulle attività svolte, di cui all'art.6.

Il soggetto attuatore, nel caso di revoca del finanziamento, è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima erogate, nei modi che il Servizio Politiche giovanili provvederà ad indicare.

ARTICOLO 9

Controversie

E' esclusa la clausola arbitrare. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato

ARTICOLO 10
IMPOSTA

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Il presente atto, redatto in due originali, si compone di n. facciate comprensive dell'**ALLEGATO**.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

Per la REGIONE PUGLIA
La dirigente
Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza sociale

Per il SOGGETTO ATTUATORE
FLARE
Freedom, Legality and Rights in Europe

Bari, li _____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. 1709

DGR. n. 56 del 21 gennaio 2011. Registro regionale delle Associazioni di Immigrati di cui alla L. R. n.32/2009. Annullamento del termine di presentazione delle domande di iscrizione.

L'Assessore alle Politiche giovanili, cittadinanza sociale, attuazione del programma, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Immigrazione e confermata dalla Dirigente del Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale, riferisce quanto segue.

La legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32, "Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia" all'articolo 22, comma 1, prevede l'istituzione del Registro Regionale delle Associazioni di Immigrati.

La Giunta regionale, con propria deliberazione di indirizzo n. 56 del 26 gennaio 2011 ha definito e approvato i criteri per la formazione del Registro, i soggetti che possono presentare domanda di iscrizione, i requisiti che devono possedere, le modalità per l'iscrizione, le modalità di cancellazione dal Registro e le modalità di comunicazione in merito al procedimento per l'iscrizione, affidando all'Ufficio Immigrazione del servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale l'istruttoria e la verifica dei requisiti e la tenuta del registro.

La deliberazione prevedeva che i soggetti collettivi interessati a richiedere l'iscrizione al Registro regionale dovessero presentare domanda entro 60 giorni successivi alla pubblicazione della stessa deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e che il Registro fosse aggiornato annualmente.

Conclusa l'istruttoria relativa alle richieste pervenute entro la scadenza prevista, risultano alla data odierna, iscritte al Registro regionale n.28 associazioni di Immigrati.

Sono peraltro pervenute ulteriori numerose richieste alle quali non si è potuto dar seguito, segno della sussistenza di una forte reattività organizzativa sul territorio regionale da parte delle associazioni che operano in favore degli immigrati.

In considerazione della evoluzione complessiva della vicenda geopolitica delle migrazioni delle popolazioni e del coinvolgimento sempre più diretto della nostra regione, si ritiene di dover assicurare la massima visibilità del tessuto associativo emerso nella regione, non solo in termini fattuali ma anche in termini formali, al fine di valorizzare il contributo fondamentale delle diverse associazioni e organizzazioni di immigrati che operano sul territorio pugliese e che hanno come scopo statutario e operativo la tutela dei diritti degli immigrati, il riconoscimento e la promozione delle pari opportunità degli stessi, la rappresentanza delle comunità, l'integrazione sociale, culturale ed economica, l'assistenza e la protezione sociale degli immigrati.

Coerentemente con quanto già disposto con DGR. n. 56 del 21 gennaio 2011, al fine di produrre un costante e complessivo rafforzamento del sistema associativo degli immigrati, in sintonia con gli obiettivi fissati dalla normativa regionale e nel quadro di una strategia complessiva volta a perseguire il maggior grado di integrazione sociale, culturale, economica dei cittadini immigrati, si propone che il termine dei 60 giorni per la iscrizione al Registro regionale degli Immigrati, indicato in una fase di prime direttive organizzative della legge in oggetto, sia annullato, in considerazione della continuità permanente del fenomeno organizzativo e associativo degli immigrati.

Pertanto si propone di dichiarare l'iscrizione al Registro delle Associazione degli Immigrati di cui alla L.R. n. 32/2009 non più soggetta ad alcuna scadenza temporale, fermi restando i criteri, i requisiti e la documentazione prescritti nella precedente DGR n. 56 del 21/01/2011.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 16.11.2001 n. 28 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. "a) e d)" della Legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dalla Dirigente dell'Ufficio e dalla Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- Di dichiarare l'iscrizione al Registro delle Associazioni degli Immigrati di cui alla L.R. n.32/2009 non più soggetta ad alcuna scadenza temporale, fermi restando i criteri, i requisiti e la documentazione prescritti nella precedente DGR n.56 del 21/01/2011;
- di annullare, pertanto, il termine di 60 giorni per la iscrizione al Registro regionale degli Immigrati, termine indicato nella fase di prime direttive organizzative della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32, "Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia", art. 22, comma 1;
- di confermare tutte le altre disposizioni approvate nella DGR n. 56/2011;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. 1710

Avvio del procedimento di rettifica del vincolo paesaggistico istituito con D.M. del 09/07/1990 e s.m. "immobile denominato "villa Lippolis" sito in corso Alcide de Gasperi 342/A.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla scorta della

istruttoria tecnica espletata dagli uffici competenti e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

VISTO

- la legge 29/6/1939 n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali;
- il regolamento approvato con R.D. 3/6/1940 n. 1357 per l'applicazione della legge 29/6/1939 n. 1497;
- l'art. 02 del D.P.R. n. 616/1977 concernente la delega alle Regioni delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di beni ambientali, nonché i rapporti fra Stato e Regione a proposito dell'apposizione di vincoli ai sensi della citata legge n. 1497/1939;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" come modificato dal d.lgs. n. 157 del 2006 e dal D.lgs. n. 63 del 2008.

VISTO

- il Decreto Ministeriale 09/07/1990 "dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree e ville significative per il loro interesse paesistico site nel comune di Bari", allegato alla presente (All. A);
- il verbale della commissione regionale del 21/06/2011 in cui viene riesaminato il vincolo relativo all'immobile denominato "villa Lippolis" sito in corso Alcide de Gasperi 342/A per il quale, a fronte dell'istanza presentata dalla Sviluppo Immobiliare spa il 30/7/2010, si propone la "rettifica" del D.M. 09/07/1990, (All. B -stralcio relativo al punto 1 e all'allegato n.8 "stralcio catastale"-);
- l'ordinanza emessa il 25/5/2011 dal TAR - Puglia, (sezione terza) n. 790/2011 Reg.Prov.Coll., con la quale si ordinava alla Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici della Puglia e agli organi ministeriali competenti di concludere con provvedimento espresso e motivato il procedimento per la rimozione del vincolo attivato su istanza della Sviluppo Immobiliare S.p.A. entro e non oltre il termine di 60 gg dalla comunicazione e/o notifica dell'ordinanza stessa.

CONSIDERATO CHE

i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'art. 142, o in base alla legge, a termini degli art. 136, 143, comma 1 lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione (D.Lgs. 42/2004 art. 146, c.1),

TUTTO CIÒ PREMESSO

si propone alla Giunta Regionale di adottare, ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 42/2004 ("Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico"), la proposta di rettifica del testo del D.M. 9 luglio 1990 inerente all'immobile denominato "villa Lippolis" sito in corso Alcide de Gasperi 342/A.

Nello specifico, come da verbale della Commissione Regionale del 21 giugno 2011, si propone la seguente rettifica: "alla pag 37 seconda colonna, dal rigo 28 al rigo 33, dalle parole "Villa Lippolis:[...]" alle parole "[...] ad essere tutelate." è così rettificato: «Villa Lippolis: corso Alcide De Gasperi 342/A, fg. 59 - particelle 746, 745, 664, 968, 1193, 1194, 1195, 1196 (già particelle 200 e 116): l'area nel suo complesso, limitatamente alle essenze arboree di ulivo e da frutta ivi presenti, e, in particolare, alla fascia anteriore prospiciente corso Alcide De Gasperi, ivi compresa la relativa recinzione, corrispondente al sedime del preesistente "giardinetto con vialetto centrale" escludendo l'area di pertinenza dell'edificio, così come rilevabile dalla documentazione catastale allegata alla presente (All. 8), presenta caratteristiche ambientali idonee ad essere tutelate. Tale area, inoltre è regolata dalle seguenti prescrizioni: a) sia salvaguardata la fascia del lotto che si affaccia su corso Alcide De Gasperi, ivi compresa la relativa recinzione, corrispondente al sedime del preesistente "giardinetto con vialetto centrale".

Pertanto, le aree contigue al riferito 'vialetto' dovranno essere destinate ad accogliere essenze arboree autoctone utilizzando, ove lo si ritenga opportuno, anche parte degli alberi ancora presenti nel lotto, mediante la tecnica dell'espianto e reimpianto. Ciò al fine di ripristinare il primitivo rapporto che esisteva tra il verde del "giardinetto"

anteriore (primariamente considerato nel decreto di vincolo) e la linea verde che ancor oggi caratterizza corso Alcide De Gasperi; b) siano recuperati, ove possibili, tutti gli alberi ancora presenti nel lotto; nell'ambito del recupero, sono ammesse operazioni di espianto e reimpianto purché effettuate nel lotto medesimo»".

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97.

"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio.

DI PRENDERE ATTO dei lavori della Commissione Regionale di cui all'art. 137 del D.Lgs. n. 42/2004 per l'ambito territoriale di Bari e Foggia, di cui al verbale dell'adunanza del 21/06/2011, finalizzati alla rettifica del testo del D.M. 09 luglio 1990 inerente all'immobile denominato "villa Lippolis" sito in corso Alcide de Gasperi 342/A.

DI ADOTTARE, ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 42/2004, la proposta di rettifica del testo del D.M. 09 luglio 1990 inerente all'immobile denominato "*villa Lippolis*" sito in corso Alcide de Gasperi 342/A. di cui al verbale dell'adunanza del 21/06/2011 della Commissione Regionale di cui all'art. 137 del D.Lgs. n. 42/2004 per l'ambito territoriale di Bari e Foggia.

DI NOTIFICARE, a cura del servizio Assetto del Territorio, alla Provincia di Bari e al Comune di Bari il presente provvedimento, in copia conforme all'originale.

DI NOTIFICARE, a cura del servizio Assetto del Territorio, il presente provvedimento, in copia conforme all'originale, al proprietario, possessore o detentore del bene.

DI PUBBLICARE, all'albo pretorio del Servizio Assetto del Territorio, ai sensi dell'art.138 del D.Lgs. n. 42/2004, la proposta di rettifica del testo del D.M. 09 luglio 1990 inerente all'immobile denominato "*villa Lippolis*" sito in corso Alcide de Gasperi 342/A, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono l'oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico (All. 8 del verbale della Commissione Regionale alla presente allegato in stralcio come All. B).

DI DARE MANDATO AL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO di dare notizia dell'avvenuta pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Servizio Assetto del Territorio e deposito a disposizione del pubblico presso gli uffici del comune, su due quotidiani diffusi nella Regione Puglia, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della Regione Puglia.

DI DEMANDARE al comune di Bari il compito di depositare a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. n. 42/2004, la proposta di rettifica del testo del D.M. 09 luglio 1990, presso gli uffici del comune e di dare notizia sul sito informatico del comune, dell'avvenuta pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Servizio Assetto del Territorio e deposito a disposizione del pubblico presso gli uffici del comune.

DI RISERVARSI il provvedimento conclusivo di dichiarazione di interesse pubblico di cui all'art. 140 del D.Lgs. 42/2004.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALL. 6

22-841990

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 giugno 1990.

Trasferimento all'Enel del servizio di erogazione di energia elettrica esercitato dal comune di S. Biagio Saracinisco, che ha rinunciato alle concessioni di esercizio di attività elettriche.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento allo stesso delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1962, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel;

Vista la domanda in data 12 novembre 1964, prot. n. 1691, con la quale il comune di S. Biagio Saracinisco (Frosinone) ha chiesto a completamento della delibera consiliare n. 19 del 30 agosto 1964 la continuazione dell'esercizio di attività elettriche;

Vista la domanda in data 28 luglio 1989, prot. 2142, con la quale il sindaco del comune predetto, in esecuzione della delibera consiliare n. 66 del 25 marzo 1989 dichiara di rinunciare alla suddetta richiesta di concessione;

Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il trasferimento all'Enel - Ente nazionale per l'energia elettrica, ente pubblico con sede in Roma, del servizio comunale di erogazione dell'energia elettrica;

Ritenute che il comune di S. Biagio Saracinisco (Frosinone) per quanto concerne il servizio di erogazione dell'energia elettrica rientra tra le imprese menzionate dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Enel i complessi dei beni organizzati destinati al servizio di erogazione dell'energia elettrica esercitato dal comune di S. Biagio Saracinisco (Frosinone).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, agli accessori, la pertinenza e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A3634

MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 9 luglio 1990.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree e ville significative per il loro interesse paesistico site nel comune di Bari.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 1 della legge n. 1497/1939;

Visto l'art. 11 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Vista la nota n. 15846 del 30 ottobre 1989 con la quale la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari ha formulato una proposta di vincolare una serie di ville e aree verdi site nel comune di Bari;

Visto il parere favorevole espresso in merito all'imposizione del suddetto vincolo al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali - comitato di settore per i beni ambientali e architettonici - nella seduta del 1° marzo 1990;

Considerata l'opportunità di procedere al vincolo ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1497/1939 delle "ville e bellezze individue sottocategorie per le seguenti motivazioni:

Area verde (ex Villa Re David):
via Fanelli, 235/239 - foglio 49 - particelle 140 e 141 (parte) - particelle 122 (parte); il parco della ottocentesca Villa Re David, demolita anni or sono, posto attualmente

De Gasperi, 449 - foglio 48 - particella 147: l'edificio è un grazioso edificio caratterizzato da una facciata minimale, con un giardino laterale nel quale sono presenti arbusti, siepi di pitosforo ed ulivi; il complesso, presentato, caratteristiche architettoniche degne di essere tutelate;

De Gasperi, 449/a - foglio 48 - particella 34 - 147: l'edificio ristrutturato è corredato da un piccolo giardino sul fronte strada con aiuole fiorite, pini, cipressi, palme e cicas che costituisce un episodio degno di essere tutelato per le sue valenze ambientali;

io:

De Gasperi, 455 - 457 - foglio 58 - 529: l'elegante dimora di fine secolo con una facciata preceduta da un giardino ricco di pini, ulivi bordate di ligustro e pitosforo, è assai interessante per il profilo ambientale e costituisce un episodio degno di essere tutelato e conservato nella sua integrità e per i particolari bellezze panoramiche ed

verde:

De Gasperi, 459 - 461 - foglio 58 - 529: l'area verde ha una notevole copertura arborea; il giardino presenta aiuole cintate con esemplari di palme e arbusti; l'area è curata come una macchia verde compatta e le sue valenze ambientali meritano uno specifico provvedimento di tutela;

De Gasperi, 463 - foglio 58 - particella 121: l'area è caratterizzata da palme e siepi di pini; trovandosi in stretta continuità con l'area del numero civico 459 - 529, la macchia verde la cui configurazione è degna di essere tutelata;

De Gasperi, 469 - foglio 58 - particella 147: l'edificio è caratterizzato da alti pini, presenta un piccolo giardino sul fronte strada, con siepi di pitosforo e crea una continuità ai giardini degli adiacenti con l'area di Villa Pasqua.

La presenza di una facciata minimale del '900 l'area si presenta quale un episodio degno di essere tutelato;

nto (suore Francescane Alcantarine):

De Gasperi, 471 - 473 - foglio 58 - 529: l'edificio è un pregevole edificio con un giardino diviso in aiuole con siepi di pini; costituisce un episodio degno di essere tutelato nella sua integrità attuale per la sua bellezza panoramica;

Villa Pasqua (Buonvino):

corso Alcide De Gasperi, 447 - foglio 58 - particella 281: il complesso è costituito da una costruzione risalente agli inizi del '900 con un giardino di palme, conifere ed arbusti che crea una macchia verde di discreta compattezza unitamente ai giardini adiacenti e si configura quale entità ambientale meritevole di tutela;

Villa Archimede:

corso Alcide De Gasperi, 330 - foglio 59 - particella 34 - 147: l'edificio ristrutturato è corredato da un piccolo giardino sul fronte strada con aiuole fiorite, pini, cipressi, palme e cicas che costituisce un episodio degno di essere tutelato per le sue valenze ambientali;

Villa Masciopinto:

corso Alcide De Gasperi, 493 - foglio 59 - particella 119: la villa, risalente agli inizi del '900, con il giardino scandito da aiuole cintate da siepi di pitosforo e ricco di palme e pini si presenta come esempio unitario meritevole di tutela per le caratteristiche ambientali;

Area verde:

corso Alcide De Gasperi, 340/A - foglio 58 - particella 265 (parte): l'area ha una discreta copertura arborea di conifere e palme, presenta un giardino ben curato e per le sue valenze ambientali risulta degna di un provvedimento di tutela del quale sono esclusi i corpi di fabbrica di recente costruzione;

Villa Lippolis:

corso Alcide De Gasperi, 342/A - foglio 58 - particelle 200 - 116: l'edificio ed il giardino con palme, alberi di ulivo e da frutto costituisce un complesso unitario e presenta caratteristiche ambientali idonee ad essere tutelate;

Villa:

corso Alcide De Gasperi, 503 - foglio 58 - particella 260 (corpo di fabbrica) - particella 121 (giardino): l'edificio è una gradevole costruzione novecentesca arricchita da fregi ornamentali, capitelli composti ed aiuole sulla loggia superiore che si integra nel circostante giardino con pini, palme e peschi giapponesi costituendo un insieme ricco di valenze architettoniche e paesistiche degne di tutela;

Ex villa Palasciano (ora Ristorante La Brace):

corso Alcide De Gasperi, 505 - foglio 58 - particella 284, fabbricato - particella 285, giardino: la tipica costruzione liberty, caratterizzata da una balaustra trasforata e conclusa da un torrino quadrangolare con orologio, è corredata da un giardino antistante con pini, palme e pitosfori e si configura come esempio unitario da tutelare per le caratteristiche panoramiche;

Villa Garibaldi:

corso Alcide De Gasperi, 344 - foglio 58 - particelle 118 - 201: la villa, risalente agli inizi del secolo preceduta da un piccolo portico e sormontata da tipico torrino quadrangolare ha un giardino antistante con arbusti, pini e palme e costituisce un insieme meritevole di tutela per la sua bellezza panoramica;

8-1990

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 195

Villa Anelli:

corso Alcide De Gasperi, 354 - foglio 59 - particelle 3 - 224: il complesso immobiliare, pregevole costruzione stile liberty che mantiene ancora intatta sul fronte adiacente la recinzione originaria variamente decorata e redatta da un giardino antistante organizzato con aiuole, arbusti, alte palme e cicas, si presenta come un felice esempio di felice integrazione fra elementi architettonici e paesistici ed è quindi meritevole di tutela;

Villa Mininni ed area verde:

via Bitritto, 103 - foglio 47 - particelle 13 - 14 - particella 28 (parte): la villa, sormontata da un torrione razzato è preceduta da un lungo viale bordato da pini e adiacente con l'area verde circostante un insieme degno di un specifico provvedimento di tutela;

Villa Elena ed area verde:

via Bitritto, 99/A - foglio 47 - particelle 6 - 11 - 8 - 26 (parte): l'area verde caratterizzata con pini ad alto fusto e altre essenze arboree a medio fusto, vede al suo interno la presenza di un villino liberty e si configura come un elemento da tutelarsi per le sue valenze paesistiche;

Villa ed area verde:

via Bitritto, 100 - 100/A - foglio 47 - particelle 44 - 3 - 144: l'area verde vede la presenza di pini, palme ed altre essenze arboree e medio fusto ed al suo interno sorge una villa di gusto liberty, preceduta e conclusa da una lastra a pilastri. Nel complesso si rilevano valenze ambientali meritevoli di tutela per la rilevata panoramica;

Villa De Grecis:

via delle Murge, 63 - foglio 27 - particelle 14 - 15 - 16 - 39 - 40 - 67 - 68: l'edificio, uno dei più validi esempi di ville suburbane dell'inizio '900, caratterizzata dallo stile architettonico imitativo di quello medievale e condita da un cospicuo parco di pini e palme si presenta come felice esempio di integrazione fra elementi architettonici e valenze panoramiche ed è pertanto meritevole di tutela;

Area verde:

via delle Murge, 59/A - foglio 27 - particelle 8 - 9 (parte): l'area è una fascia coperta da palme e pini ad alto fusto, originariamente faceva parte dell'attiguo parco di villa De Grecis ed ancora oggi, nonostante ricada in area di pertinenza condominiale, conserva quelle caratteristiche di panoramica meritevoli di tutela;

Villa Luisa ed area verde:

via delle Murge, 72 - foglio 105 - particelle 139 - 141: costruzione caratterizzata dalla insolita morfologia tipo chalet di montagna dei primi del '900 ha un giardino con aiuole fiorite e notevole alberatura di pini ad alto fusto e palme e si presenta con valenze ambientali meritevoli di tutela;

Villa:

via delle Murge, 70 - foglio 105 - particelle 148 - 149: l'esistenza di un giardino di ulivi, pini, palme e pitosfori conferisce a questa villa quelle caratteristiche di panoramica che la rendono degna di tutela;

Area verde:

via Giuglio Petroni, 97 - foglio 39/B - particella 132: l'area, articolata in aiuole, vede la presenza di conifere e palme, conserva ancora i resti del vecchio arredo da giardino consistente in statue e lampioni, è pregevole sotto il profilo ambientale e meritevole di tutela dalla quale si esclude comunque il fabbricato retrostante di recente costruzione;

Decreta:

Le ville e le aree verdi singolarmente indicate sono sottoposte a vincolo ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1497/1939 quali bellezze individue.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari provvederà a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato.

Roma, 9 luglio 1990

Il Ministro: FACCHIANO

90A3632

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 luglio 1990.

Misure dirette ad escludere il rischio di infezioni epatiche da trasfusione di sangue.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, sulla disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasma derivati;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 4 primo comma, n. 6, e art. 6, primo comma, lettera c);

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1971, sui requisiti del sangue umano e dei suoi derivati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256, regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1967, n. 592;

Vista la propria circolare n. 68 del 1978 avente ad oggetto il controllo dell'HbS Ag su ogni singolo prelievo di sangue o plasma;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1988, n. 14, contenente disposizioni dirette ad escludere il rischio di infezioni da HIV;

Ritenuto necessario dettare ulteriori disposizioni al fine di prevenire l'insorgenza di infezioni da virus epatici tramite la trasfusione di sangue e suoi componenti;

Decreta:

Art. 1.

I servizi di immunosomatologia e trasfusione e i centri trasfusionali previsti nell'art. 4 della legge 4 maggio 1990, n. 107, nell'ambito delle funzioni attribuite a tali strutture

VERBALE DI SEDUTA DEL 21 GIUGNO 2011

COMMISSIONE REGIONALE DI CUI ALL'ART. 137 DEL D.LGS. N. 42/2004 PER L'AMBITO TERRITORIALE DI BARI E FOGGIA

[Omissis]

1. BARI – “riesame del vincolo paesaggistico istituito con DM del 09/07/1990 e s.m.” Immobile denominato “Villa Lippolis”, sito in corso Alcide De Gasperi 342/A (fg. 59 part.ile 200-116)

Introduce l'argomento la dott. Lapi consegnando ed illustrando i contenuti di un fascicolo predisposto dagli uffici della soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici al presente verbale allegato (allegato 3). La dott. Lapi ribadisce, citando il decreto di imposizione del vincolo del 09 luglio 1990, che la ratio alla base del vincolo denominato “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree e ville significative per il loro interesse paesistico site nel Comune di Bari” era quella contenuta nella nota n. 15846 del 30/10/1989 riguardante la proposta di vincolo formulata al Ministero dalla Soprintendenza (Allegato 4), di conservare il valore paesaggistico quali aree verdi, relazionate tra di loro e con la viabilità esistente, di “parchi e giardini /.../ sorti fra la fine dell'800 e i primi decenni del '900 a completamento delle dimore suburbane della borghesia allora emergente”, ma di fatto il decreto stesso imponeva un vincolo su singole bellezze individue, con una dicitura nel caso di villa Lippolis molto sintetica: “l'edificio ed il giardino e con palme, alberi di ulivo e da frutto costituisce un complesso unitario e presenta caratteristiche ambientali idonee ad essere tutelate”, la quale può essere integrata con quella presente nella scheda tecnica di riferimento nr. 39, che recita “il giardinetto con vialetto centrale accoglie 4 palme e alcuni alberi d'ulivo e da frutto”. La dott. Lapi sottolinea la necessità di dare atto del depauperamento dei valori ivi descritti in seguito alla demolizione di villa Lippolis (giusta ordinanza del comune di Bari, nel 1980) e al furto di 4 palme e altri 46 elementi arborei (avvenuta nel 2005), e ricostruisce la vicenda come segue:

- A Settembre 2010 la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, BAT e Foggia inviava alla Direzione Regionale richiesta di eliminazione vincoli e aggiornamento cartografia PUTT/P con riferimento all'ex Villa Lippolis sita in Bari al C.so A. De Gasperi 342/A, a fronte dell'istanza presentata dalla Sviluppo Immobiliare spa il 30/7/2010.
- Nella medesima nota la succitata Soprintendenza dichiarava di aver verificato, a seguito di sopralluogo, che “l'area di che trattasi non possiede, allo stato attuale, alcun requisito che giustifichi il mantenimento del vincolo imposto ai sensi della L. 1497/39 con D.M. 09/07/1990 poi rettificato con D.M. 03/01/1991”.
- In merito alla nota suindicata, la Direzione Regionale richiedeva alla Soprintendenza

maggiori informazioni e chiarimenti in ordine alle ragioni poste alla base del parere emesso, nonché rapporto dettagliato di tutti gli avvenimenti determinanti la demolizione della villa e del giardino.

- Contemporaneamente l'avv. Macchione difensore della società costruttrice, considerata la necessità di rettificare il vincolo, e vista l'urgenza, invitava la Direzione Regionale a comunicare l'avvenuto avvio del procedimento, il suo attuale stato nonché i tempi di legge previsti per la sua conclusione. In risposta alla nota dell'avv. Macchione la Direzione Regionale comunicava di non aver avviato alcun procedimento perché in attesa di conoscere le valutazioni della competente Soprintendenza.
- Nel mese di aprile la Soprintendenza emetteva il richiesto parere affermando che non vi erano sufficienti motivi per giustificare una revisione del vigente strumento di tutela tesa alla cancellazione, per l'area in oggetto, del provvedimento di vincolo in questione. Nel contempo veniva instaurato il giudizio davanti al Tar Puglia su ricorso della società costruttrice ed a seguito dell'udienza camerale il Presidente del TAR invitava le Amministrazioni a voler adottare con sollecitudine, un provvedimento espresso sulla richiesta di rimozione del vincolo.
- La Soprintendenza non aggiungeva nulla a quanto già precedentemente espresso nel proprio parere.
- La Direzione Regionale, in risposta a quanto espressamente richiesto dal Presidente del TAR Puglia per il tramite dell'Avvocatura, in riferimento al ricorso proposto dalla società costruttrice, ha espresso le proprie valutazioni e determinazioni in merito alla vicenda, provvedendo altresì a richiedere, per le vie brevi, al competente Ufficio Legislativo un parere in merito alla vicenda.
- Nel contempo la Direzione Regionale, rilevata l'assenza di codificazione di procedura amministrativa per la rimozione del vincolo, ha ritenuto di applicare, per analogia in negativo, la medesima procedura normativa prevista per l'adozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, convocando la competente Commissione Regionale per la rettifica del vincolo paesaggistico sull'immobile de quo.
- Il 25 maggio 2011 il TAR Puglia (sezione terza) con ordinanza 790/2011 Reg.Prov.Coll., ordinava alla Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici della Puglia e agli organi ministeriali competenti di concludere con provvedimento espresso e motivato il procedimento per la rimozione del vincolo attivato su istanza della Sviluppo Immobiliare S.p.A. entro e non oltre il termine di 60 gg dalla comunicazione e/o notifica dell'ordinanza stessa. (entro cioè il 24 luglio). (allegato 5)

La dott. Lapi da inoltre atto che in data 20 giugno 2011 l'avvocato Giuseppe Macchione e l'ing. Onofrio Colasanto con nota indirizzata alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, propongono una soluzione giuridico amministrativa per la "rimozione/riduzione" del vincolo attraverso il modulo procedimentale della Conferenza di servizi e chiedono di essere convocati alla riunione della Commissione. Copia della nota viene depositata contestualmente agli atti della Commissione (allegato 6)

La commissione valuta l'opportunità di dare udizione alla società Sviluppo Immobiliare S.p.A, la quale si è presentata, nelle persone dell' avvocato Giuseppe Macchione e l'ing Onofrio Colasanto nella sede di svolgimento della seduta della commissione chiedendo di essere ascoltata e decide di dare udizione alla parte solo dopo una prima condivisione all'interno della commissione delle posizioni in merito all'iter procedurale da seguire e alla eventuale rimozione/rettifica del vincolo.

Vengono ammessi in audizione i rappresentanti della società Sviluppo Immobiliare S.p.A. L'avvocato Giuseppe Macchione pone il problema procedurale, riservandosi di obiettare sulla procedura scelta dalla dottoressa Lapi: convocazione della commissione Regionale.

L'ing. Colasanto, chiede di valutare la situazione ad oggi senza pregiudizi per quanto accaduto nel passato e sottolinea che l'unico intervento sul lotto posto in essere dalla attuale proprietà è stato il taglio dell'erba infestante, in data 18 giugno, intervento peraltro concordato con la Direzione Regionale.

La Società infine deposita una perizia del WWF a firma di Pasquale Salvemini, coordinatore regionale della vigilanza del WWF Puglia, contenente una descrizione del verde presente nel sito (allegato 6).

Per quanto concerne l'iter amministrativo da seguire, in assenza di codificazione di procedura amministrativa per la rimozione di vincolo ex artt. 137 e ss. del D.lgs 42/04, ed in mancanza di esempi analoghi di provvedimenti di rimozione adottati in passato, la commissione ritiene di applicare alla fattispecie in esame e, per analogia in negativo, la medesima procedura prevista per l'adozione del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi degli artt. 137 - 141 del D.lgs 42/04.

La commissione all'unanimità, valutata l'ordinanza del TAR Puglia (sezione terza) n 790/2011 Reg.Prov.Coll., e la conseguente urgenza di emanare il richiesto provvedimento, propone, in accoglimento dell'istanza avanzata dalla Società Sviluppo Immobiliare S.p.A, all'amministrazione procedente, Regione Puglia, di valutare l'opportunità di indire ai sensi dell'art. 14 della L.241/90, la conferenza di servizi anche al fine di concludere celermente il procedimento secondo quanto previsto dall'art. 139 del Dlgs 42/04.

Per quanto concerne il merito del riesame, la dott. Lapi e l'arch. Buonomo presentano una proposta condivisa di rettifica del vincolo formulata allo scopo di salvaguardare i valori paesaggistici residui individuabili, sebbene molto esigui, senza comprimere ulteriormente i diritti e le aspettative dei proprietari.

Su richiesta del Prof. Volpe, la Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici esplicita l'attuale consistenza della originaria recinzione, tuttora esistente, per il tratto lungo via De Gasperi, a meno dei due pilastri prospicienti il varco di ingresso.

Su richiesta dell'ing. Pace, l'arch. Curcuruto illustra la vicenda urbanistica del lotto e della previsione di viabilità di PRG, illustrando come i proprietari abbiano avuto un lungo contenzioso con il comune in merito alla previsione posta in essere dal PRG Quaroni del passaggio del cosiddetto "asse Est-Ovest" sul lotto stesso, ottenendo dal Consiglio di Stato l'annullamento puntuale delle previsioni viabilistiche del PRG Quaroni e il ripristino delle previsioni edificatorie del PRG precedente (piano Calsabini-Piacentini).

La commissione giudica la viabilità prevista dal PRG Quaroni incompatibile con i valori residui del vincolo, proposto nel 1988 anche al fine di ostacolare le previsioni urbanistiche dell'“asse Est-Ovest”, che contrastava con i valori paesaggistici dell'area.

Dopo ampia discussione la commissione all'unanimità propone:

A) la ‘rettifica’ del D.M. 09.07.1990 alla luce delle sopra-riferite demolizione dell'edificio (villa Lippolis) e sottrazione, per furto, di circa 50 alberi di varie essenze;

B) la ‘vestizione’ del vincolo medesimo rettificato con le seguenti prescrizioni:

1) sia salvaguardata la fascia del lotto che si affaccia su corso Alcide De Gasperi, ivi compresa la relativa recinzione, corrispondente al sedime del “giardinetto con vialetto centrale”, in origine antistante la villa. Pertanto, le aree contigue al riferito ‘vialetto’ dovranno essere destinate ad accogliere essenze arboree autoctone utilizzando, ove lo si ritenga opportuno, anche parte degli alberi ancora presenti nel lotto, mediante la tecnica dell'espianto e reimpianto. Ciò al fine di ripristinare il primitivo rapporto che esisteva tra il verde del “giardinetto” anteriore (primariamente considerato nel decreto di vincolo) e la linea verde che ancor oggi caratterizza corso Alcide De Gasperi;

2) siano recuperati, ove possibile, tutti gli alberi ancora presenti nel lotto; nell'ambito del recupero, sono ammesse operazioni di espianto e reimpianto purché effettuate nel lotto medesimo.


Alla luce di quanto sopra, si propone la rettifica del D.M. 9 luglio 1990 come segue:

“ Il testo del decreto ministeriale 9 luglio 1990 inerente alla *Dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree e ville significative per il loro interesse paesistico site nel comune di Bari*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 1990, alla pag. 37, seconda colonna, dal rigo 28 al rigo 33, dalle parole “*Villa Lippolis:[...]*” alle parole “[...] *ad essere tutelate.*” è così rettificato:

«Villa Lippolis: corso Alcide De Gasperi 342/A, Fg 59 - particelle 746, 745, 664, 968, 1193, 1194, 1195, 1196 (già particelle 200 e 116): L'area nel suo complesso, limitatamente alle essenze arboree di ulivo e da frutta ivi presenti, e, in particolare, alla fascia anteriore prospiciente corso Alcide De Gasperi, ivi compresa la relativa recinzione, corrispondente al sedime del preesistente “giardinetto con vialetto centrale” escludendo l'area di pertinenza dell'edificio, così come rilevabile dalla documentazione catastale allegata alla presente (Allegato 8), presenta caratteristiche ambientali idonee ad essere tutelate. Tale area, inoltre è regolata dalle seguenti prescrizioni: *a)* sia salvaguardata la fascia del lotto che si affaccia su corso Alcide De Gasperi, ivi compresa la relativa recinzione, corrispondente al sedime del preesistente “giardinetto con vialetto centrale”. Pertanto, le aree contigue al riferito ‘vialetto’ dovranno essere destinate ad accogliere essenze arboree autoctone utilizzando, ove lo si ritenga opportuno, anche parte degli alberi ancora presenti nel lotto, mediante la tecnica dell'espianto e reimpianto. Ciò al fine di ripristinare il primitivo rapporto che esisteva tra il verde del “giardinetto” anteriore (primariamente considerato nel decreto di vincolo) e la linea verde che ancor oggi caratterizza corso Alcide De Gasperi; *b)* siano recuperati, ove possibili, tutti gli alberi ancora presenti nel lotto; nell'ambito del recupero, sono ammesse operazioni di espianto e reimpianto purché effettuate nel lotto medesimo;».

La Commissione, vista l'urgenza posta in essere dall'ordinanza del TAR – Puglia succitata, decide di dare immediatamente seguito all'atto di iniziativa di cui sopra, invitando, pertanto, la Regione proponente a provvedere immediatamente all'attivazione del procedimento di cui all'art. 139 D.lgs. 42/04.

[Omissis]



STRALCIO

CATASTALE

1 : 2.000

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. 1711

Comune di Galatone (LE) - Lavori di adeguamento e ammodernamento del tronco compreso tra Nardò e Galatone, ex SS 174. Rilascio parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di Galatone (LE)

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- "con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;
- l'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se sfavorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO CHE

(Iter procedurale)

Dal Comune di GALATONE (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio, ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturali i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturali il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Galatone (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativamente al progetto per la realizzazione di un sovrappasso ferroviario, e opere annesse, finalizzato all'eliminazione del passaggio a livello in corrispondenza dell'intersezione tra la ex SS n. 174 (tratto Nardò-Galatone) e la linea ferroviaria delle F.S.E..

Con la citata nota comunale, il Comune di GALATONE (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica (in duplice copia) relativa al progetto in oggetto che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Estratti delle deliberazioni C.C. relative alla procedura seguita

- Allegato A Relazione tecnica generale
- Allegato B Relazione di verifica di conformità al PUTT/P della Regione Puglia
- Tavola 1 Corografia d'insieme
- Tavola 2 Planimetria di progetto su stralcio aerofotogrammetrico e caratteristiche planimetriche del tracciato
- Tavola 4 Intervento di progetto su stralcio da planimetria catastale dei comuni di Nardò e Galatone
- Tavola 5 Sagoma di ingombro della infrastruttura su planimetria catastale e destinazione urbanistica delle aree interessate dall'intervento
- Tavola 6A Profilo longitudinale arteria principale
- Tavola 6B Profilo longitudinale rotatorie 1 - 2
- Tavola 6C Profilo longitudinale complanari 1 - 2 - 3 - 5
- Tavola 7 Sezioni tipo (arteria principale, complanari, rotatorie)
- Tavola 8 Profili muri di sottoscarpa in c.a. prefabbricati
- Tavola 9 Sistemazione idraulica -bacini tributari
- Tavola 10 Planimetria d'insieme per la sistemazione idraulica e l'ubicazione della vasca di raccolta delle acque pluviali

Con nota protocollo n. 5750 del 11.07.2011, la Posizione Organizzativa di Lecce del Servizio Urbanistica regionale, chiedeva chiarimenti e integrazioni come di seguito testualmente riportato: *“Preliminarmente, dall'esame degli elaborati pervenuti, si è rilevata l'assenza del provvedimento comunale di approvazione del progetto e contestuale adozione della variante alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 13/2001, assumendo il medesimo progetto, carattere di opera pubblica. A riguardo si rappresenta che, unitamente alla Deliberazione di adozione, devono essere trasmesse certificazione attestante gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio comunale e attestazione circa le determinazioni assunte a seguito di eventuali osservazioni e/o opposizioni. Inoltre, occorre che la documentazione trasmessa sia integrata con un elaborato che localizzi puntualmente, su ortofoto digitale, l'intervento (ad una scala ravvicinata e leggibile), nonché i vincoli rivenienti dal P.U.T.T./P. ed esistenti sull'area interessata, al fine di rendere chiare le effettive interferenze delle opere con gli stessi e garantire, allo scrivente ufficio, la possibilità di effettuare*

adeguate valutazioni di competenza in merito agli aspetti paesaggistici.””

Con nota protocollo n. 18213 del 13.07.2011, acquisita al protocollo regionale n. 5835 del 14.07.2011 il Comune di Galatone, ha trasmesso l'elaborato integrativo denominato “Sovrapposizione progetto su ortofoto in territorio di Galatone con evidenza zona a vincolo paesaggistico - ATE D del PUTT/P Puglia”.

In merito ai chiarimenti circa le procedure adottate dall'Amministrazione Comunale relativamente al progetto in oggetto, nella citata nota comunale, a firma del Sindaco Prof. Franco Miceli, si chiariva quanto richiesto dalla nota regionale.

(Descrizione dell'intervento proposto)

INTERVENTO: Lavori di adeguamento e ammodernamento del tronco compreso tra Nardò e Galatone, ex SS 174.

SOGGETTO PROPONENTE: Comune di **GALATONE (LE)**

Il progetto ha l'obiettivo principale di eliminare il passaggio a livello esistente in corrispondenza dell'intersezione tra la ex SS 174, nel tratto Nardò-Galatone, e la linea ferroviaria delle FSE, nonché quello di migliorare le condizioni di circolazione del traffico veicolare nel tratto interessato dai lavori. In particolare, il progetto prevede, nel tratto oggetto del presente parere, la realizzazione di una rotatoria, la rettifica del tracciato esistente in direzione Nardò, oltre che la realizzazione di una complanare finalizzata a garantire l'accesso agli immobili esistenti.

(Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.)

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Parte delle aree interessate dall'intervento risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato “D - valore relativo”.

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore relativo “D” prevedono la “valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche”.

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "D" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che *"va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale" prescrivendo altresì che "le previsioni insediative e i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni e/o ampliamenti di attività estrattive sono consentite previa verifica della documentazione di cui all'allegato A3"*;
- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale le direttive di tutela prescrivono *"la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono"*, prescrivendo altresì che *"tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."*
- per quanto attiene al sistema *"stratificazione storica dell'organizzazione insediativa"* va perseguita *"la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata frui-*

zione/utilizzazione, sia la salvaguardi /ripristino del contesto in cui sono inseriti" prescrivendo altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:** l'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento;
- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale:** l'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale, cartografate dal PUTT/P. Ad ogni buon conto, si rileva la presenza di alcuni soggetti arborei di rilevante interesse e dei filari di alberi che costeggiano il tracciato esistente, elemento che caratterizza, peraltro, l'intero tratto stradale di collegamento tra Galatone e Nardò;
- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** l'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico nè l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta privo di ulteriori specifici ordinamenti vincolistici (vincolo paesaggistico ex L. 1497/39, Decreti Galasso, vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 1 Legge 431/1985 come modificato dall'art. 142 del DLgs 42/2004).

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in progetto, dalla documentazione trasmessa, si evince che solo una parte dell'area interessata dall'intervento (come evidenziato nella documentazione trasmessa) ricade in A.T.E. "D" e che l'ambito esteso di riferimento risulta caratterizzato da terreni con andamento plani-altimetrico pianeggiante, sostanzialmente privi di significativi gradi di naturalità, attesa l'esistenza dei tracciati stradali e della linea ferroviaria, nonché del raccordo con la SS n. 101, la cui intersezione è oggetto di sistemazione, nonché di alcuni fabbricati esistenti.

Conseguentemente, l'intervento proposto, come sopra rilevato, in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale e colturale" e "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", non interessa direttamente alcuna specifica peculiarità paesaggistica da tutelare e salvaguardare, ovvero elementi paesaggistici strutturanti, non contrastando, quindi, le prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

(Conclusioni e prescrizioni)

Per quanto attiene all'intervento, proposto in variante urbanistica secondo le procedure in premessa richiamate, ricadente parzialmente in un A.T.E. classificato "D", lo stesso non si pone in contrasto con le prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P., rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e si riscontra, quindi, la legittimità della richiesta di rilascio del parere paesaggistico da parte del Comune di **Galatone** ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Premesso quanto sopra, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che vengano adottate le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento delle opere nel contesto paesaggistico di riferimento:

- i movimenti di materia per la realizzazione della rotatoria siano ridotti al minimo necessario, (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
- sia implementata la vegetazione locale mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle opere di progetto, sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono sia al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto;
- le aree della sede stradale dismesse a seguito di rettifica siano oggetto di interventi di ripristino ambientale/paesaggistico, nonché gli eventuali relitti di aree rivenienti dal nuovo assetto viario;
- sia garantita la tutela delle alberature esistenti, prospicienti le aree d'intervento, con implementazione e ricollocamento delle stesse nelle immediate vicinanze delle opere, qualora sia strettamente necessario procedere ad espianto ai fini della realizzazione delle opere;
- la parte centrale della rotatoria non sia pavimentata, ma trattata a verde e piantumata con essenze autoctone a basso consumo idrico, con opportuni dispositivi di irrigazione che utilizzino sistemi di raccolta delle acque meteoriche;
- siano salvaguardati gli elementi "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con specifico riferimento ai soggetti arborei di rilevante interesse e ai filari di alberi che costeggiano il tracciato esistente.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente parzialmente in un A.T.E. classificato "D" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, che rimane nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, la verifica sulla regolarità delle procedure seguite ai fini dell'adozione della variante in oggetto, nonché l'accertamento della rispondenza dell'intervento alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente provvedimento, secondo le disposizioni dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., non si poteva procedere alla approvazione definitiva della variante urbanistica e, pertanto, il Comune di **Galatone** dovrà provvedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento. Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica a seguito di parere della Commissione paesaggistica locale, e ciò prima del rilascio del titolo abilitativo stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio, al Comune di **Galatone**, del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nei termini precisati nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbani-

stica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE al **Comune di Galatone (LE)**, relativamente agli interventi previsti, il parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con le prescrizioni riportate nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni, fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica a seguito di parere della Commissione paesaggistica locale, e ciò prima del rilascio del titolo abilitativo stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio.

DI TRASMETTERE al Comune di **Galatone (LE)** copia autentica del presente provvedimento unitamente a copia vidimata degli elaborati di progetto a cura del Servizio proponente;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. 1712

Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (d.lgs 152/2006. Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo). Modifica.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria esple-

tata dal Dirigente dell'Ufficio Gestione Rifiuti e dal dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, riferisce:

PREMESSO che l'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente ha avviato un percorso di revisione/aggiornamento del regolamento 18 del 16 luglio 2007 disciplinante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie, che vede la partecipazione di tutti i soggetti interessati e gli enti locali competenti e che, allo stato, deve ancora scontare ulteriori tappe.

VISTI:

- l'art. 121 comma 4 della Costituzione il quale attribuisce al Presidente della Regione il potere di promulgare le leggi e i regolamenti;
- gli artt. 42 e 44 della legge regionale n. 7 del 12 maggio 2004 "Statuto della Regione Puglia";
- l'art. 14 del d.lgs. 36 del 13 gennaio 2003 e ss.mm.ii che disciplina le garanzie finanziarie da prestare per l'esercizio dell'attività di discarica;
- gli artt. 208 e 210 del d.lgs 152 del del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii;
- visto il Regolamento Regionale n. 18 del 16 luglio 2007 "Regolamento garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (d.lgs. n. 152/2006). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo";
- il verbale dell'incontro del 17 maggio 2011, in atti al prot. 4032 del 14.06.2011, tenutosi presso l'Ufficio Gestione Rifiuti al quale hanno partecipato i rappresentanti delle sei province della Regione Puglia, nel corso del quale sono state presentate e condivise con i suddetti enti locali le proposte di modifica

PRESO ATTO che in particolare per i rifiuti inerti, il percorso partecipativo è giunto a determinazioni condivise,

CONSIDERATO che la necessità di apportare modifiche al Regolamento Regionale n. 18 del 16 luglio 2007 riguardano, al momento, le seguenti parti Allegato A) "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal d. lgs. 152/2006" punto 3) "fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all'art. 5 del RDL n. 375/36 e ss.mm.ii"

Allegato A) "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal d. lgs. 152/2006" punto 7) "La garanzia relativa al periodo di postchiusura di trent'anni può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sono alla copertura dei 30 anni"

Allegato B) "Valori e parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal D.lgs. 152/2006" punti C1 e C2, relativi alle discariche per rifiuti inerti:

C.1) l'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dall'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura e sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso, deve prevedere:

- € 10,00 al mq moltiplicati per la superficie effettiva finale di ricopertura
- € 2,00 al mc moltiplicati per la capacità totale di riempimento autorizzata

C.2) l'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per il periodo di gestione postchiusura, per una durata di 30 anni, deve essere commisurata al costo complessivo della gestione post operativa e comunque non può essere inferiore all'importo riveniente dall'applicazione dei seguenti parametri:

- € 5,00 al mq moltiplicati per la superficie effettiva totale di ricopertura;
- € 1,00 al mc moltiplicati per la capacità totale di riempimento autorizzata

La garanzia relativa al periodo di postchiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.

CONSIDERATO che il Regolamento Regionale n. 18 del 16 luglio 2007 all'Allegato A "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal d. lgs. 152/2006" al punto 3) disciplina tra i modi di prestazione delle garanzie finanziarie anche la

“fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all’art. 5 del RDL n. 375/36 e ss.mm.ii”

RITENUTO di dover integrare il suddetto punto con la normativa vigente in materia bancaria e creditizia, ovvero con il D.Lgs. 385/93 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” modificando il punto 3) dell’allegato A) come segue:

- “da fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all’art. 5 del RDL n. 375/36 e ss.mm.ii” e dal D.Lgs. 385/93 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.

CONSIDERATO che il Regolamento Regionale n. 18 del 16 luglio 2007 all’Allegato A “Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l’esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal d. lgs. 152/2006 ” al punto 7) secondo capoverso stabilisce che “La garanzia relativa al periodo di postchiusura di trent’anni può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni”

RITENUTO che per garantire una maggiore tutela dell’ambiente e della salute dell’uomo è opportuno che la prestazione di garanzie finanziarie secondo piani quinquennali sia assistita da una clausola di immediata escussione che intervenga nel caso di mancato rinnovo della polizza fidejussoria allo scadere dei 5 anni.

RITENUTO, pertanto, necessario modificare il punto 7) dell’allegato A come segue “La garanzia relativa al periodo di postchiusura di trent’anni può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni, che prevedano una clausola di immediata escussione a seguito di mancato rinnovo della stessa allo scadere dei 5 anni”

CONSIDERATO l’art. 14 comma 6 del d.lgs 36 del 13 gennaio 2003 espressamente stabilisce “Le Regioni possono prevedere, per gli impianti realizzati e gestiti secondo le modalità previste dal presente decreto, che la garanzia finanziaria di cui al comma 2 non si applichi alle discariche per rifiuti inerti”

CONSIDERATO che il Regolamento Regionale n. 18 del 16 luglio 2007 alla lettera C) dell’Allegato B) “Valori e parametri di riferimento per la determinazione dell’ammontare delle garanzie finanziarie per l’esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal D.lgs. 152/2006” prevede l’obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie anche per le discariche di rifiuti inerti nella seguente misura nella misura e secondo i criteri innanzi riportati;

PRESO ATTO della opportunità di modificare tali valori, parametri e i suddetti criteri di determinazione delle garanzie finanziarie per le sole discariche di rifiuti inerti e che il suddetto percorso ha incontrato il consenso delle Province della Regione Puglia;

RITENUTO che si possa procedere alla modifica del punto C) dell’allegato B del regolamento regionale n. 18 del 16 luglio 2007 secondo la seguente proposta

C) Discariche per rifiuti inerti

C.1) l’ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dall’attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura e sistemazione e recupero dell’area occupata dall’impianto chiuso, deve prevedere:

- € 5,00 al mq moltiplicati per la superficie effettiva finale di ricopertura
- € 2,00 al mc moltiplicati per la capacità totale di riempimento autorizzata

C.2) l’ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per il periodo di gestione postchiusura, per una durata di 10 anni, deve essere commisurata al costo complessivo della gestione post operativa e comunque non può essere inferiore all’importo riviniente dall’applicazione dei seguenti parametri:

- € 5,00 al mq moltiplicati per la superficie effettiva totale di ricopertura;
- € 1,00 al mc moltiplicati per la capacità totale di riempimento autorizzata

La garanzia relativa al periodo di postchiusura di 10 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 10 anni.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia d'entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta regionale ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lett. g).

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento modificativo del Regolamento Regionale n. 18 del 16 luglio 2007 secondo il testo in allegato alla presente Deliberazione di Giunta regionale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dott. Lorenzo Nicastro;

Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio Gestione Rifiuti e del Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente che qui si intende integralmente riportata;
- di prendere atto della necessità di provvedere alle modifica parziale del Regolamento Regionale n.18 del 16 luglio 2007 per le sole parti indicate nella relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente come risultanti anche nel testo allegato alla presente;
- di approvare quindi le seguenti modifiche e integrazioni del punto 3) secondo capoverso elenco puntato, dell'allegato A) come segue:

“da fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all'art. 5 del RDL n. 375/36 e ss.mm.ii” e dal D.Lgs. 385/93 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.

del punto 7) secondo capoverso dell'allegato A) come segue:

“La garanzia relativa al periodo di postchiusura di trent'anni può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni, che prevedano una clausola di immediata escussione a seguito di mancato rinnovo della stessa allo scadere dei 5 anni”

del punto C) dell'allegato B del regolamento regionale n18 del 16 luglio 2007 secondo la seguente proposta:

C) Discariche per rifiuti inerti

C.1) l'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dall'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura e sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso, deve prevedere:

- € 5,00 al mq moltiplicati per la superficie effettiva finale di ricopertura
- € 2,00 al mc moltiplicati per la capacità totale di riempimento autorizzata

C.2) l'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per il periodo di gestione postchiusura, per una durata di 10 anni, deve essere commisurata al costo complessivo della gestione post operativa e comunque non può essere inferiore all'importo riveniente dall'applicazione dei seguenti parametri:

- € 5,00 al mq moltiplicati per la superficie effettiva totale di ricopertura;
- € 1,00 al mc moltiplicati per la capacità totale di riempimento autorizzata

La garanzia relativa al periodo di postchiusura di 10 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 10 anni.

- di demandare al competente Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, gli ulteriori adempimenti di competenza;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. 1713

Criteri localizzativi per alcune tipologie di impianti di recupero di rifiuti speciali.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Segreteria Tecnica dell'Ufficio Bonifica e Pianificazione e confermata dal Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, riferisce:

Premesso che

Con Delibera di Giunta Regionale n. 2668 del 18-12-2009 pubblicato su BURP n. 16 del 26/01/2010 è stato adottato il Piano di gestione dei Rifiuti speciali;

tale Piano, ai sensi dell'art. 196 comma 1 lett. n) del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., definisce anche i criteri di localizzazione di nuovi impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi;

l'individuazione delle aree idonee e non idonee, sulla base dei criteri definiti nel Piano, è di competenza delle Province ai sensi dell'art. 197 comma 1 lett. d) del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

Visto

il verbale del Tavolo tecnico del 4 Febbraio 2011, convocato dal Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica per chiarire alcuni aspetti interpretativi dei criteri di localizzazione definiti nel Piano di gestione dei Rifiuti Speciali.

Considerato che

il Piano prevede che detti criteri vengano applicati ai nuovi impianti, agli impianti esistenti che richiedono ampliamenti ed agli impianti esistenti che richiedono varianti sostanziali;

tra i criteri previsti, di tipo VINCOLANTE (il cui mancato rispetto è condizione sufficiente per la non localizzazione dell'impianto), vi è quello relativo alla ubicazione degli impianti in aree industriali ai sensi del D.M. 1444/1968;

la Provincia di Brindisi ha richiesto, con propria Delibera di Giunta n.165 del 16-07-2010, la modifica o, in subordine, la deroga dei criteri di localizzazione per "gli impianti nuovi e di quelli esistenti che recuperano rifiuti speciali non pericolosi su aree la cui destinazione urbanistica non è di tipo industriale, ma che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi (cave in coltivazione, impianti per la produzione di conglomerati cementizi e manufatti in conglomerati cementiti, di betonaggio, di produzione di energia, ecc...)";

la Provincia di Taranto ha trasmesso, con nota prot. PTA/2011/0020794/P del 1/04/2011, una bozza di Delibera adottata dalla Giunta provinciale, in cui si richiede:

- la definizione di opportuni strumenti normativi e regolamentari per una serie di aspetti
- la modifica, o in subordine, la deroga dei criteri di localizzazione per gli impianti nuovi ed esistenti che recuperano rifiuti speciali non pericolosi previsti nel Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani della provincia di Taranto, approvato con Delibera di Consiglio provinciale n.97 del 29/11/2010;

la richiesta della Provincia di Brindisi di derogare ai criteri localizzativi ha trovato una condivisione nel principio generale tra le altre Province presenti al Tavolo Tecnico del 4 Febbraio 2011.

Atteso che

il D.Lgs 205/2010, in recepimento della Direttiva 2008/98/CE, ha introdotto significative modifiche alla Parte IV del D.Lgs 152/06, con riferimento, ad esempio, del principio di autosufficienza e prossimità definito nell'art. 182-bis, secondo cui è necessario realizzare "l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali";

tale principio, congiuntamente all'art. 181 che introduce l'obiettivo di raggiungimento entro il 2020 della percentuale del 70% in termini di peso delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio ed altri tipi di recupero di materiale di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi,

richiede l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione.

Ritenuto che

la richiesta della Provincia di Brindisi, avanzata con propria DGR n.165 del 16-07-2010, appare meritevole si specifici approfondimenti, in quanto la delocalizzazione degli impianti trattamento rifiuti potrebbe non comportare un beneficio ambientale complessivo, se gli impianti di trattamento rifiuti risultano tecnicamente o funzionalmente connessi ad altri impianti produttivi ubicati in aree non industriali, a causa, ad esempio, della necessità di continua movimentazione e trasporto dei materiali tra i due impianti.

Vista

la nota prot. 4614 del 5/07/2011 con cui il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica richiede all'Autorità Competente in materia di VAS - Servizio Ecologia della Regione Puglia - se l'introduzione di criteri localizzativi, da determinare caso per caso attraverso una specifica valutazione che tenga conto dei:

- a) costi ambientali ed economici connessi alla delocalizzazione degli impianti che non rispettano i criteri localizzativi definiti nel Piano
- b) costi ambientali ed economici connessi alla permanenza (per gli impianti esistenti) o realizzazione (per i nuovi impianti) di impianti che recuperano rifiuti speciali non pericolosi su aree la cui destinazione urbanistica non è di tipo industriale, ma che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi (cave in coltivazione, impianti per la produzione di conglomerati cementizi e manufatti in conglomerati cementiti, di betonaggio, di produzione di energia, ecc...) comporti una revisione della procedura di VAS;

la nota prot. 6975 del 07/07/2011 del Servizio Ecologia con cui, in risposta alla richiesta sopra indicata, si condivide l'opportunità ed utilità di poter determinare gli aspetti localizzativi caso per caso per specifiche tipologie di impianti attraverso una valutazione che tenga conto dei criteri sopra indicati, *“a condizione che tale valutazione, condivisa con il Servizio Ecologia in quanto Autorità competente, confluisca nel monitoraggio ambientale dell'Attuazione del Piano che, nella riscrittura*

dell'art.18 del D.Lgs. 152/06 operata con il D.Lgs 128/201, opportunamente prevede che il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente anche avvelendosi del sistema delle Agenzie Ambientali...”.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera d) della Legge Regionale n. 7/1997

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Lorenzo Nicastro;

Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente che qui si intende integralmente riportata;
- che la valutazioni delle migliori alternative per la localizzazione degli “impianti nuovi e di quelli esistenti che recuperano rifiuti speciali non pericolosi su aree la cui destinazione urbanistica non è di tipo industriale, ma che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi (cave in coltivazione, impianti per la produzione di conglomerati cementizi e manufatti in conglomerati cementiti, di betonaggio, ecc...)” debba essere

determinata caso per caso secondo un'analisi comparata costi-benefici;

- di stabilire che l'analisi comparata costi-benefici dovrà essere redatta evidenziando i seguenti contenuti minimi:
 - costi ambientali ed economici connessi alla delocalizzazione degli impianti che non rispettano i criteri localizzativi definiti nel Piano
 - costi ambientali ed economici connessi alla permanenza (per gli impianti esistenti) o realizzazione (per i nuovi impianti) di impianti che recuperano rifiuti speciali non pericolosi su aree la cui destinazione urbanistica non è di tipo industriale, ma che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi (cave in coltivazione, impianti per la produzione di conglomerati cementizi e manufatti in conglomerati cementizi, di betonaggio, ecc...)
- di stabilire che l'introduzione di specifici criteri localizzativi possa essere concessa solo a seguito dei positivi pareri del Servizio regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, condiviso con il Servizio re-

gionale Ecologia - Autorità Competente per la VAS - e di ARPA Puglia sulla base di un'analisi comparata costi-benefici evidenziando i contenuti minimi sopra indicati, che dovrà essere allegata all'istanza di autorizzazione ex art. 208 o di iscrizione nel registro delle procedure semplificate ex artt. 214 e 216;

- di stabilire che le valutazioni da effettuare caso per caso confluiscono nel monitoraggio ambientale di attuazione del Piano che è effettuato, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., dal Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica in collaborazione con il Servizio Ecologia, anche avvalendosi di ARPA Puglia;
- di demandare al competente Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, gli ulteriori adempimenti di competenza; -di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet <http://ecologia.regione.puglia/it>

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**